



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia

Ambito direzionale Diritto privato

Settore Diritto civile e procedura civile

Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto in materia di prescrizione)

Rapporto esplicativo

Agosto 2011

Indice

Compendio	3
Parte generale	5
1 Antecedenti della riforma	5
1.1 Sforzi volti a rivedere il diritto della responsabilità civile	5
1.2 Diritto della responsabilità civile: riprendere in mano la revisione?	5
1.3 Elaborazione di un avamprogetto sulla revisione del diritto in materia di prescrizione	6
2 Il diritto in materia di prescrizione vigente	6
2.1 Nozione, scopo e oggetto della prescrizione	6
2.2 Sistema giuridico	7
2.3 Lacune del diritto vigente in materia di prescrizione	8
2.3.1 Assenza di una disciplina omogenea	8
2.3.2 Termini di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale troppo brevi	9
2.3.3 Numerosi aspetti specifici: situazione giuridica poco chiara	9
a) Inizio del termine di prescrizione per le pretese risarcitorie contrattuali	9
b) Istituti giuridici tra il contratto e la responsabilità civile	10
c) Accordo e rinuncia in materia di prescrizione	11
d) Debito solidale e diritto di regresso	11
e) Pretese dei congiunti della parte contraente vittima diretta del danno	12
f) Rapporto tra il termine di prescrizione di diritto civile di una pretesa derivante da un reato e il suo termine di prescrizione della legislazione penale	13
2.3.4 Conclusione	14
3 Diritto comparato e diritto internazionale	14
3.1 Diritto comparato	14
3.2 Diritto internazionale	15
3.2.1 Normativa di riferimento	15
a) Principi di diritto europeo dei contratti (PECL)	15
b) Draft Common Frame of Reference (DCFR)	16
c) Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC)	16
3.2.3 Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione (STE n. 174)	17
4 Punti centrali dell'avamprogetto	17
4.1 Armonizzazione del diritto in materia di prescrizione	17
4.2 Duplici termini	19
4.3 Proroga dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale	20
4.4 Inizio particolare del termine in caso di pretese di risarcimento	20
4.5 Possibilità di modificare i termini di prescrizione	21
4.6 Abrogazione della prescrizione straordinaria per crediti derivanti da reati	22
4.7 Debito solidale: nessuna revisione	22
Parte speciale: spiegazione delle singole disposizioni	24
1 Il diritto in materia di prescrizione del Codice delle obbligazioni	24
2 Altre disposizioni del Codice delle obbligazioni	33
3 Modifica del diritto vigente	39
Bibliografia	58

Compendio

Il diritto vigente non prevede un disciplinamento uniforme della prescrizione. È ben vero che le disposizioni generali sono disciplinate dagli articoli 127-142 CO, ma vi sono anche numerose disposizioni speciali che si scostano dalle regole generali. Sovente tali disposizioni particolari implicano effetti giuridici divergenti che non trovano una giustificazione soddisfacente. Di conseguenza, il diritto in materia di prescrizione si presenta complicato ed eterogeneo. Inoltre, i termini di prescrizioni che oggi si applicano nel diritto extracontrattuale sono reputati troppo brevi. Infine, innumerevoli punti controversi generano notevoli incertezze. Da tempo dunque s'impone una revisione totale del diritto in materia di prescrizione.

Gli obiettivi principali della revisione sono l'armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l'eliminazione di incertezze giuridiche. Inoltre s'intendono armonizzare le norme sulla prescrizione in ambito contrattuale e in quello dell'indebito arricchimento con le regole vigenti del diritto in materia di responsabilità civile extracontrattuale, adattandovi anche le disposizioni sulla prescrizione in materia di responsabilità civile, disciplinate nelle leggi speciali. Le disposizioni generali in materia di prescrizione proposte nell'avamprogetto valgono pertanto per tutte le pretese di diritto privato, indipendentemente dal fatto che derivino da contratto (art. 1 segg. CO), atto illecito (art. 41 segg. CO) o indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Oltre che alle pretese fondate sul diritto delle obbligazioni, le disposizioni sono applicabili anche alle pretese rette dal CC e ai crediti disciplinati da leggi speciali. Sono fatte salve le disposizioni divergenti. Le pretese di diritto pubblico sono rette direttamente da tali disposizioni generali se vi rinviano le pertinenti leggi.

L'avamprogetto riprende l'idea dei duplici termini, attualmente applicati nell'ambito dei reati e dell'indebito arricchimento. Tutte le pretese sottostanno a un termine di prescrizione relativo breve di tre anni e a un termine di prescrizione assoluto di dieci anni. Per le pretese risultanti da danni alle persone si propone di applicare un termine di prescrizione assoluto di 30 anni. La proroga dei termini consentirà in particolare di tutelare meglio le vittime di danni tardivi.

Il momento in cui comincia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo: il termine decorre soltanto dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell'identità del debitore. Il termine assoluto invece inizia a decorrere di regola già con l'esigibilità del credito. Per le pretese di risarcimento l'avamprogetto si fonda invece sul momento in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno. Se l'atto dannoso o la violazione contrattuale non si esaurisce in un unico atto, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l'atto dannoso si è concluso.

I termini di prescrizione possono essere sospesi, non iniziare a decorrere o essere interrotti per i motivi che si evincono in ampia misura dal diritto vigente. Anche dopo la revisione, le iniziative private, come ad esempio un richiamo per lettera raccomandata, non saranno considerati atti sufficienti a interrompere la prescrizione. Alla stessa stregua un colloquio teso alla conclusione di una transazione non costituirà un atto interruttivo della prescrizione.

Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme, e in virtù dell'autonomia delle parti, è in linea di massima consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione. Ciò permette di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli al tipo di pretesa. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei

termini non ha carattere illimitato. Si propone pertanto un termine minimo e un termine massimo. Inoltre l'avamprogetto mantiene la possibilità di rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all'eccezione di prescrizione.

L'avamprogetto prevede di abolire la prescrizione straordinaria per le pretese derivanti da reati (art. 60 cpv. 2 CO). Nella prassi l'articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione. Inoltre, grazie alla proroga del termine relativo e, nel caso in cui si tratti di danni a persone, anche di quello assoluto, la disposizione viene in ampia misura sostituita.

Parte generale

1 Antecedenti della riforma

1.1 Sforzi volti a rivedere il diritto della responsabilità civile

Tra il 1988 e il 1991, una commissione di studio istituita dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) elaborò un rapporto contenente 102 tesi per la revisione globale del diritto della responsabilità civile. In seguito a tale rapporto i professori Pierre Widmer e Pierre Wessner furono chiamati ad allestire un avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile. Nel 1999 i periti presentarono l'avamprogetto e il relativo rapporto esplicativo¹.

L'obiettivo principale di tale avamprogetto era quello di unificare il diritto in materia di responsabilità civile, in particolare le condizioni e gli effetti della responsabilità, come pure i rapporti esistenti tra responsabilità civile e assicurazione. Oltre a codificare svariati principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, proponeva di abrogare le norme ormai divenute prive di oggetto. Infine prevedeva svariate innovazioni di diritto materiale tra cui, ad esempio, la proroga dei termini di prescrizione: quello relativo passava da uno a tre anni, mentre quello assoluto da dieci a 20 anni.

Nell'ottobre del 2000, il Consiglio federale, astenendosi esplicitamente dall'esprimere le proprie vedute in merito al tenore e all'opportunità del progetto, incaricò il DFGP di inviare in consultazione l'avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile. La consultazione si concluse in aprile 2001. La maggioranza delle cerchie interpellate accolse favorevolmente il progetto di revisione anche se la prevalenza delle novità proposte suscitò reazioni contrastanti. In particolare si temeva che il nuovo diritto in materia di responsabilità civile potesse comportare un inasprimento della responsabilità dannoso alla piazza economica svizzera².

Nel gennaio del 2004 il Consiglio federale decise di non inserire la revisione del diritto della responsabilità civile nel programma di legislatura 2003-2007.

1.2 Diritto della responsabilità civile: riprendere in mano la revisione?

L'11 ottobre 2007, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha depositato la mozione 07.3763 «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile», nella quale si chiede di prorogare i termini di prescrizione in modo che il diritto al risarcimento sia garantito anche per i danni tardivi. La mozione traeva spunto dalle constatazioni fatte in relazione con i danni tardivi dovuti in particolare all'amianto che hanno evidenziato come secondo il diritto vigente le azioni di risarcimento possono cadere in prescrizione prima che la vittima si renda conto di essere stata

¹ Avamprogetto e rapporto esplicativo (non disponibile in italiano) sono reperibili all'indirizzo Internet:
www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekt_e/haftpflicht.html.

² La sintesi dei risultati della procedura di consultazione è reperibile all'indirizzo Internet:
www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekt_e/haftpflicht.html.

danneggiata. Il Consiglio nazionale il Consiglio degli Stati hanno accolto all'unanimità la mozione rispettivamente il 12 marzo 2008 e il 2 giugno 2008.

Il DFGP ha successivamente elaborato un documento interlocutorio destinato al Consiglio federale sull'ulteriore modo di procedere nell'ambito della revisione del diritto della responsabilità civile. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha preso conoscenza di tale documento incaricando il DFGP di presentare ancora nel corso della legislatura un disegno e il relativo messaggio di modifica del Codice delle obbligazioni ed eventualmente delle leggi speciali che hanno per oggetto la prescrizione in senso lato. Ha invece rinunciato a riprendere in mano la revisione globale e l'unificazione del diritto in materia di responsabilità civile.

1.3 Elaborazione di un avamprogetto sulla revisione del diritto in materia di prescrizione

Nel 2009, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha elaborato una bozza normativa che riprendeva le linee essenziali della revisione sotto forma di tesi (comprese le varianti) ma non formula un testo di legge concreto. Tale bozza è stata trasmessa a esperti attivi nel settore o nel mondo della ricerca e dibattuta il 5 febbraio 2010 in occasione di un'audizione³. Si è invece rinunciato a istituire una commissione peritale.

L'UFG ha elaborato l'avamprogetto e il pertinente rapporto esplicativo tenendo conto del parere degli esperti e della bozza normativa e lo ha nuovamente sottoposto per parere agli esperti.

2 Il diritto in materia di prescrizione vigente

2.1 Nozione, scopo e oggetto della prescrizione

Nel sistema giuridico svizzero la prescrizione è un istituto di diritto materiale. Scaduto il termine di prescrizione, il debitore acquista il diritto di rifiutare la prestazione, il che gli consente di non eseguire quanto richiestogli dal creditore. Il credito non si estingue bensì si trasforma in un'obbligazione naturale, la cui esecuzione non può essere imposta dal giudice contro la volontà del debitore. Se l'obbligazione è adempita, non vi è indebito arricchimento del beneficiario.

Occorre distinguere tra prescrizione e perenzione delle pretese. La perenzione comporta l'estinzione definitiva della pretesa, se l'avente diritto non la fa valere entro un certo termine.

Senso e scopo dell'istituto della prescrizione vanno ricercati sia nell'interesse pubblico sia nell'interesse privato⁴: l'interesse pubblico esige che il creditore faccia valere giudizialmente i suoi diritti entro un termine ragionevole, al fine di garantire la certezza del diritto e l'ordine pubblico. In particolare s'intende evitare le controversie con una situazione probatoria difficoltosa a causa del tempo trascorso tra la nascita del credito e il periodo in cui il creditore ha diritto di esigerlo. L'interesse privato tutela invece anzitutto i

³ Il gruppo peritale era composto da: Stephen V. Berti, professore; Christine Chappuis, professoressa; Wolfgang Ernst, professore; Stephan Fuhrer, professore; Frédéric Krauskopf, professore; Peter Loser, LD dott. iur.; Pascal Pichonnaz, professore; Pierre Wessner, professore; Pierre Widmer, professore.

⁴ Cfr. SPIRO, vol. I, § 3 segg.

debitori, che non vanno lasciati a tempo indeterminato nell'incertezza sulla sorte di crediti incerti. Ma anche l'interesse del creditore riveste un ruolo importante. L'esistenza di un termine, entro il quale far riconoscere in giudizio il suo credito, dovrebbe indurlo ad agire. Dal profilo politico-giuridico la prescrizione ha lo scopo di assegnare al trascorrere del tempo una certa forza giuridica che tutela lo stato esistente, garantisce la certezza del diritto e l'equità giuridica⁵.

Oggetto della prescrizione sono crediti ossia diritti a una prestazione relativi. La prestazione può essere costituita dall'obbligo di fare, omettere o tollerare. Non soggiacciono per contro alla prescrizione i diritti assoluti (diritti reali, diritti immateriali e diritti individuali), i diritti potestativi (ossia la facoltà di modificare lo statuto giuridico di un'altra persona mediante dichiarazione di volontà unilaterale) nonché i rapporti contrattuali considerati nel loro insieme.

Il diritto prevede tuttavia anche crediti non soggetti a prescrizione. Si pensi ad esempio ai crediti garantiti da pegno immobiliare iscritto (art. 807 CC⁶) o ai crediti garantiti da un'ipoteca navale iscritta (art. 45 LF sul registro del naviglio⁷) e da un pegno iscritto nel registro aeronautico (art. 36 LF sul registro aeronautico⁸). I crediti derivanti da indennità per contribuzioni alle spese domestiche non sono soggetti a prescrizione, ma devono essere fatti valere al più tardi al momento della divisione dell'eredità del debitore, poiché altrimenti decadono (art. 334 seg. CC).

2.2 Sistema giuridico

Il diritto vigente non disciplina la prescrizione in modo omogeneo. La prescrizione di crediti di diritto privato è regolata dagli articoli 127 a 142 CO⁹. Questi prevedono un termine di prescrizione generale di dieci anni che comincia a decorrere con l'esigibilità del credito (art. 127 e 130 CO). All'occorrenza il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto (art. 134 segg. CO). In generale tali norme si applicano a tutti i crediti di diritto privato, inclusi quelli derivanti da fattispecie del Codice civile che non sono regolati dal CO.

Oltre a tali disposizioni generali, vi sono anche numerose disposizioni speciali nella Parte generale o nella Parte speciale del CO, nel CC o in altre leggi, che si scostano dalle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione.

L'articolo 60 CO riveste particolare importanza per la prescrizione di crediti derivanti da atti illeciti. Secondo l'articolo 60 capoverso 1 CO, l'azione di risarcimento o di riparazione in materia extracontrattuale si prescrive in un anno, decorribile dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno. L'articolo 60 CO si applica primariamente ai crediti derivanti da atti illeciti di cui agli articoli 41 segg. CO. Lo si applica tuttavia anche a tutte le altre pretese che si fondano sulla responsabilità extracontrattuale retta dal CO e dal CC, salvo che la prescrizione non sia disciplinata diversamente. Infine, le leggi speciali in materia di responsabilità civile prevedono, almeno

⁵ Cfr. ad es. DTF **90** II 428, consid. 8; DTF **133** III 6, consid. 5.3.5; DTF **137** III 16, consid. 2.1.

⁶ Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210).

⁷ Legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio (RS 747.11).

⁸ Legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1).

⁹ Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220).

in parte, una disciplina particolare della prescrizione che s'ispira all'articolo 60 CO o vi rinvia espressamente.

L'articolo 67 CO regola inoltre la prescrizione dell'azione per indebito arricchimento. Tale azione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto. L'articolo 67 CO si applica soltanto alle pretese derivanti da indebito arricchimento ossia alle azioni che si fondano sull'articolo 62 capoverso 1 CO.

Le pretese di diritto pubblico sono in linea di massima rette dalle disposizioni in materia di prescrizione del diritto pubblico. In mancanza di disposizioni specifiche, occorre applicare le regole di diritto pubblico previste per situazioni analoghe. Se mancano anche queste, il giudice può applicare per analogia le regole di diritto privato in materia di prescrizione o definire egli stesso il regime applicabile.

2.3 Lacune del diritto vigente in materia di prescrizione

2.3.1 Assenza di una disciplina omogenea

Le considerazioni precedenti evidenziano la complessità e l'eterogeneità del sistema vigente in materia di prescrizione. I numerosi disciplinamenti speciali implicano un numero decisamente elevato di soluzioni differenti che nella maggior parte dei casi non trovano una giustificazione soddisfacente. Ciò vale in particolare per le disposizioni in materia di prescrizione di pretese derivanti da un reato, collocate in varie leggi e che derogano all'articolo 60 CO. Tali deroghe riguardano la durata dei termini (ad es. termine relativo di due anni [art. 83 cpv. 1 LCStr¹⁰], di tre anni [art. 5 cpv. 1 nLRCN¹¹, art. 32 cpv. 1 LIG¹²], di cinque anni [art. 760 cpv. 1 CO]; termine assoluto di 30 anni [art. 32 cpv. 1 GTG]), l'inizio della decorrenza del termine (ad es. dal giorno dell'infortunio [art. 83 cpv. 1 LCStr.], dal giorno dell'evento [art. 39 cpv. 1 LITC¹³], dal fatto su cui è fondata l'obbligazione [art. 46 cpv. 1 LCA¹⁴]) e, in via eccezionale, la nozione medesima dei termini (un unico termine [art. 37 LIE]¹⁵). Già da molto tempo tale situazione è criticata da più parti poiché genera confusione e pregiudica la certezza del diritto¹⁶.

Inoltre, vi è una divergenza tra le regole in materia di prescrizione previste dal diritto dei contratti e quelle vigenti nel diritto della responsabilità extracontrattuale¹⁷. Si pensi in particolare al diverso trattamento di pretese risarcitorie di natura contrattuale ed extracontrattuale, che crea discrepanze giuridiche ingiustificate¹⁸. Esempio: il danno al parchetto del cliente cagionato dall'imbianchino durante l'esecuzione dei lavori di pittura

¹⁰ Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01).

¹¹ Legge federale del 13 giugno 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare (FF 2008 4673 segg.).

¹² Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica nel settore non umano (Legge federale sull'ingegneria genetica; RS 814.91).

¹³ Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta; RS 746.1).

¹⁴ Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1).

¹⁵ Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici; RS 734.0).

¹⁶ Cfr. in particolare le due relazioni alla giornata svizzera dei giuristi del 1967: GILLIARD, pag. 225 segg.; STARK, pag. 93 segg.

¹⁷ Cfr. PICHONNAZ, pag. 100.

¹⁸ Cfr. LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 197; BOUVERAT/WESSNER, pag. 953 e 969.

costituisce una violazione dell'obbligo di diligenza, ossia una violazione di un obbligo contrattuale accessorio. Il diritto al risarcimento del danno che ne risulta si prescrive secondo le regole generali previste dall'articolo 127 segg. CO, ossia in cinque anni dall'evento (art. 128 n. 3 CO). Se invece un conoscente del proprietario di casa danneggia il parchetto, si applicano le regole dell'atto illecito (art. 41 segg. CO) e di conseguenza l'articolo 60 CO che prevede un termine relativo di un anno e un termine assoluto di dieci anni. Da molto tempo nella letteratura si chiede di uniformare le regole in materia di prescrizione per le pretese di risarcimento dei danni risultanti da violazioni contrattuali ed extracontrattuali¹⁹.

2.3.2 Termini di prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale troppo brevi

Sia la dottrina sia la giurisprudenza ritengono troppo breve il termine di prescrizione relativo di un anno, che si applica alle richieste di risarcimento extracontrattuali,²⁰. Ma anche il termine di prescrizione assoluto di dieci anni può produrre risultati sconcertanti. Il termine di prescrizione assoluto inizia a decorrere indipendentemente dal danno e dal momento in cui il danneggiato ne viene a conoscenza; determinante è soltanto il momento in cui l'atto dannoso si verifica. È dunque possibile che nell'ambito della responsabilità extracontrattuale un diritto al risarcimento si prescriva prima che la vittima si renda conto di essere stata danneggiata. La dottrina critica in parte tale situazione specialmente nei casi in cui il danno può manifestarsi molto tempo dopo (cosiddetti danni tardivi)²¹. Periodi di latenza piuttosto lunghi possono verificarsi soprattutto in caso di lesioni corporali e danni alla salute; l'esempio più noto sono i danni alla salute causati dall'amianto. Anche se varie leggi più recenti tengono conto dei danni tardivi (ad es. art. 32 cpv. 1 LIG, che prevede un termine relativo di tre anni e un termine assoluto di 30 anni), in numerosi casi restano applicabili i termini di prescrizione dell'articolo 60 CO. Anche la mozione summenzionata è finalizzata alla proroga di tali termini (cfr. PG n. 1.2).

2.3.3 Numerosi aspetti specifici: situazione giuridica poco chiara

a) Inizio del termine di prescrizione per le pretese risarcitorie contrattuali

In assenza di una norma speciale in materia di prescrizione, le pretese derivanti da una violazione positiva di un rapporto contrattuale²² (ad es. violazione di un obbligo contrattuale accessorio) si prescrivono, secondo l'articolo 127 CO, dopo dieci anni da quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Il momento a partire dal quale il credito diventa esigibile è controverso. Stando a una parte della dottrina un credito è esigibile dall'insorgere del danno, dato che senza un danno non può neppure esistere un credito e

¹⁹ Cfr. KRAUSKOPF, *Anwaltshaftung*, pag. 277; PICHONNAZ, pag. 79 seg. e 93 segg.; SCHWANDER, pag. 137 segg.; KOLLER, *Positive Vertragsverletzungen*, pag. 1496 seg.; cfr. pure l'avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 42).

²⁰ Cfr. ad es. GILLIARD, pag. 233 e 235.

²¹ Cfr. LOSER, *Kritische Überlegungen*, pag. 204; VOSER, pag. 124 segg.; KRAUSKOPF, *Verjährung*, pag. 114 seg. e 130 segg.; DTF 136 II 187, consid. 7.4.4.

²² La violazione positiva del contratto o l'esecuzione imperfetta di quest'ultimo include tutti i casi di esecuzione carente che non rientrano né nell'impossibilità né nel campo di applicazione delle disposizioni sull'esecuzione tardiva.

senza un credito non vi è esigibilità²³. Il Tribunale federale e la dottrina dominante sono per contro del parere che il credito sia esigibile già dalla violazione del contratto, motivo per cui il termine di prescrizione decorre a partire da quel momento²⁴.

È ampiamente riconosciuto che in materia di pretese di risarcimento dei danni per un'impossibilità successiva (art. 97 cpv. 1 CO), un inadempimento con mantenimento del contratto (art. 107 cpv. 2 CO) o un'esecuzione tardiva (art. 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO) il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la pretesa iniziale, ossia il diritto del creditore di chiedere l'esecuzione della prestazione dovuta, è esigibile²⁵. Per contro, secondo la dottrina prevalente, la prescrizione di pretese di risarcimento per inadempimento o recesso del contratto (art. 109 cpv. 2 CO) decorre dalla dichiarazione di recesso del creditore²⁶.

b) Istituti giuridici tra il contratto e la responsabilità civile

In seguito alla decisione concernente «Swissair»²⁷, il Tribunale federale riconosce e ammette la responsabilità fondata sulla fiducia, ossia la responsabilità per la fiducia suscitata e successivamente delusa, come generalizzazione della responsabilità derivante da *culpa in contrahendo*, ossia dalla colpa commessa durante le trattative volte alla conclusione di un contratto. Dal punto di vista dogmatico, ambedue gli istituti giuridici si posizionano tra la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale. Tale posizione causa notevole incertezza quando si tratta di stabilire il diritto applicabile alle diverse modalità della responsabilità fondata sulla fiducia. Di conseguenza vi sono pareri controversi quando si tratta di definire il termine di prescrizione applicabile alla responsabilità fondata sulla fiducia e alla responsabilità derivante da una *culpa in contrahendo*²⁸. Mentre una parte della dottrina, in mancanza di norme speciali, reputa appropriate le disposizioni generali dell'articolo 127 CO²⁹, un'altra parte propende per l'applicazione dei termini di prescrizione della responsabilità derivante da atto illecito secondo l'articolo 60 CO³⁰. Stando poi a qualche sporadico parere espresso nella dottrina, è preferibile applicare una soluzione mediana che consiste nell'esaminare ogni caso individualmente applicandovi le regole della prescrizione più idonee a dipendenza se si è o meno in presenza di un rapporto contrattuale³¹. Il Tribunale federale applica ad ambedue le responsabilità i termini di prescrizione brevi della responsabilità derivante da

²³ Cfr. KOLLER, OR AT, § 71 N 41; ZK-BERTI, Art. 130 OR N 129; BSK-WIEGAND, Art. 97 OR N 52.

²⁴ Cfr. DTF **106** II 134, consid. 2; DTF 4A_103/2009, consid. 2.2.2; DTF **137** III 16, consid. 2.3 seg. come pure GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2931, 3322; KRAUSKOPF, Anwaltshaftung, pag. 275 seg. con ulteriori rimandi; GAUCH, Verjährungsunsicherheit, pag. 243 seg.; KRAUSKOPF, Verjährung, pag. 116 segg.; DTF **130** III 591, consid. 3.1 secondo cui le pretese di risarcimento del danno per esecuzione carente del contratto non sorgono con l'esecuzione imperfetta, bensì soltanto al momento in cui si verifica il danno; tale giurisprudenza è stata precisata dalla DTF **137** III 16, consid. 2.4.2.

²⁵ Cfr. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2931, 3306, 3321; BSK-DÄPPEN, Art. 130 OR N 11; GAUCH, Verjährungsunsicherheit, pag. 244 seg.; di parere diverso M. KOLLER, OR AT, § 71 N 38 come pure BSK-WIEGAND, Art. 97 OR N 50.

²⁶ Cfr. GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 2930, 3306, 3313.

²⁷ DTF **120** II 331.

²⁸ Cfr. BOUVERAT/WESSNER, pag. 957.

²⁹ Cfr. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, vol. I, N 972 con ulteriori rimandi.

³⁰ Cfr. SPIRO, vol I, § 298.

³¹ Cfr. REY, N 37a.

atto illecito ai sensi dell'articolo 60 CO. Così facendo tiene conto del fatto che la responsabilità derivante da *culpa in contrahendo* e la responsabilità fondata sulla fiducia servono a tutelare i rapporti giuridici, ma che tale protezione non va compromessa da una proroga che si procrastina eccessivamente nel tempo³².

c) *Accordo e rinuncia in materia di prescrizione*

Il diritto vigente limita sotto due profili il principio dell'autonomia delle parti: da un canto secondo l'articolo 129 CO i termini di prescrizione previsti nel titolo terzo (art. 127–142 CO) non si possono modificare per disposizioni delle parti; dall'altro, secondo l'articolo 141 capoverso 1 CO, la rinuncia preventiva alla prescrizione è nulla. La rinuncia all'eccezione di prescrizione ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 CO è soltanto un mezzo di difesa processuale con cui la prescrizione non viene né sospesa né interrotta fintanto che viene mantenuta la rinuncia. Il Tribunale federale ha tuttavia equiparato la rinuncia all'eccezione della prescrizione (art. 141 cpv. 1 CO) alla proroga del termine di prescrizione (art. 129 CO)³³. Resta comunque da chiedersi se la rinuncia preventiva dell'articolo 141 capoverso 1 CO si applichi soltanto ai termini di prescrizione previsti nel titolo terzo (art. 127–141) o anche agli altri termini di prescrizione.

Stando alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale l'articolo 141 capoverso 1 CO vieta soltanto di rinunciare alla prescrizione prima della nascita del credito. Dopo la nascita di quest'ultimo, il debitore può rinunciare unilateralmente o per contratto all'eccezione di prescrizione. Ciò vale anche per i termini del titolo terzo; l'articolo 129 CO non vi si oppone³⁴. Secondo una parte della dottrina la posizione della nostra Corte suprema risponde a un'esigenza pratica, ma mal si concilia con il tenore come pure con la genesi dell'articolo 141 capoverso 1 CO. In linea di principio tale articolo, pur parlando di rinuncia, sancisce una proroga del termine di prescrizione che consente di eludere l'articolo 129 CO³⁵.

Il Tribunale federale limita la durata della rinuncia all'eccezione di prescrizione a un massimo di dieci anni. Resta controverso il momento a partire dal quale il termine decorre. Una parte della dottrina si fonda sul momento della scadenza del termine di prescrizione³⁶, mentre un'altra sul momento della rinuncia³⁷.

d) *Debito solidale e diritto di regresso*

La solidarietà passiva (più debitori) solleva numerosi quesiti in materia di prescrizione sia tra i condebitori medesimi sia tra quest'ultimi e terzi. Nei rapporti esterni con terzi prevale il principio secondo cui i debiti dei singoli debitori solidali subiscono una sorte giuridica autonoma. Lo stesso dicasi per la prescrizione. L'articolo 136 capoverso 1 CO limita tale principio, poiché sancisce che l'interruzione della prescrizione rimpetto a un debitore solidale vale anche nei confronti degli altri condebitori. Fondandosi sul tenore della

³² Cfr. DTF **134** III 390, consid. 4 con ulteriori rimandi nonché LOSER, Vertrauenshaftung, pag. 211 segg.

³³ Cfr. BSK-DÄPPEN, Art. 141 OR N 1a.

³⁴ DTF **132** III 226, consid. 3.

³⁵ Per maggiori dettagli sulla rinuncia alla prescrizione cfr. GAUCH, Verjährungsverzicht, pag. 533 segg. e 561 segg.

³⁶ Cfr. GAUCH, Verjährungsverzicht, pag. 536.

³⁷ Cfr. BUCHER, Verjährung, pag. 195.

disposizione, una parte della dottrina ritiene che tale disciplina si applichi soltanto se la prescrizione è interrotta dal creditore³⁸; altri invece sono del parere che la disposizione si applichi anche se un debitore solidale interrompe la prescrizione mediante il riconoscimento del debito³⁹. Inoltre è controverso se la disposizione si applichi a tutti i debiti solidali oppure soltanto alla solidarietà perfetta ossia ai casi in cui i debiti solidali derivano dal medesimo titolo giuridico. Il Tribunale federale e una parte della dottrina propendono a favore della seconda soluzione⁴⁰. La parte restante della dottrina è invece del parere che non vi è motivo valido per escludere i debitori per cause diverse, ossia derivanti da titoli giuridici distinti, dal campo di applicazione dell'articolo 136 capoverso 1 CO⁴¹.

Anche nell'ambito dei rapporti interni fra i condebitori il Tribunale federale fa una distinzione tra solidarietà perfetta e imperfetta. Nel caso vi sia solidarietà perfetta, oltre all'azione di regresso secondo l'articolo 148 capoverso 2 CO, la nostra Corte suprema riconosce al debitore cui spetta il diritto di regresso anche un cosiddetto diritto di surrogazione (art. 149 cpv. 1 CO) teso a rafforzare il diritto di regresso. Nel caso della solidarietà imperfetta invece riconosce soltanto un diritto di compensazione (diritto di regresso indipendente). La surrogazione non influisce in alcun modo sul decorso della prescrizione dei crediti surrogati; ciò significa che i termini di prescrizione continuano a correre anche dopo la cessione legale. Il diritto di regresso per contro si prescrive indipendentemente dal credito principale poiché costituisce un diritto del tutto indipendente e autonomo. Dottrina e giurisprudenza concordano su tale punto. Resta invece controverso quale disciplina in materia di prescrizione applicare ai diritti di regresso. Alcuni reputano applicabili le disposizioni generali sulla prescrizione di cui all'articolo 127 segg. CO, altri invece quelle di cui all'articolo 67 CO. Altri ancora sono del parere che in tale ambito vi sia una lacuna legislativa che spetta al giudice colmare⁴². Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale il termine di prescrizione è di un anno a decorrere dal giorno in cui la persona che può far valere la sua pretesa di regresso ha soddisfatto il danneggiato principale e l'altra persona civilmente responsabile è conosciuta, ma è in ogni caso di dieci anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è verificato⁴³.

e) Pretese dei congiunti della parte contraente vittima diretta del danno

Il Tribunale federale ritiene che le azioni per perdita di sostegno e le pretese di riparazione del torto morale di congiunti si prescrivono esclusivamente a norma dell'articolo 60 CO anche nel caso in cui le pretese del diretto danneggiato contro il responsabile sottostanno alla prescrizione del diritto contrattuale⁴⁴. La dottrina non è unanime su questo punto⁴⁵: parte degli autori è del parere che nel caso della perdita di sostegno occorre applicare la

³⁸ Cfr. ZK-BERTI, Art. 136/141 OR N 7; BSK-DÄPPEN, Art. 136 OR N 3; KOLLER, OR AT, § 75 N 210.

³⁹ Cfr. BUCHER, OR AT, pag. 495; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 3721.

⁴⁰ Cfr. DTF **127** III 257, consid. 6; DTF **130** III 362, consid. 5 nonché ed es. ZK-BERTI, Art. 136/141 OR N 6; BUCHER, OR AT, pag. 495; BSK-DÄPPEN, Art. 136 OR N 3.

⁴¹ Cfr. KOLLER, OR AT, § 75 N 41.

⁴² Cfr. KOLLER, OR AT, § 75 N 215 con ulteriori rimandi.

⁴³ Cfr. DTF **133** III 6, consid. 5.3.2 seg. e 5.4 con ulteriori rimandi; HEIERLI/SCHNYDER, pag. 209 segg.

⁴⁴ Cfr. DTF **123** III 204.

⁴⁵ Cfr. in merito REY, N 1603c seg. e ulteriori rimandi.

prescrizione del diritto contrattuale, altri invece ritengono che vada applicata la prescrizione di cui all'articolo 60 CO. Occorre osservare che in via eccezionale il Tribunale federale consente l'applicazione del termine di prescrizione contrattuale alla pretesa di riparazione del torto morale di un congiunto anche se quest'ultimo è parte contraente (ad es. in caso di trattamento medico di un bambino⁴⁶) e vi è un contratto a favore di terzi⁴⁷.

f) Rapporto tra il termine di prescrizione di diritto civile di una pretesa derivante da un reato e il suo termine di prescrizione della legislazione penale

Secondo l'articolo 60 capoverso 2 CO se la legislazione penale stabilisce un termine di prescrizione più lungo, questo si applica anche all'azione civile se l'azione di risarcimento o di riparazione deriva da un atto punibile. Tale disciplina è stata ripresa sia nel Codice delle obbligazioni (ad es. art. 760 cpv. 2 CO) sia in leggi speciali (ad es. art. 83 cpv. 1 LCStr o art. 39 cpv. 1 LITC). Nell'ottica dello scopo e del senso della disposizione sarebbe infatti incomprensibile che la vittima non disponga di alcuna misura di diritto civile nei confronti di chi ha causato il danno finché questi è oggetto di un perseguimento penale, che di norma comporta conseguenze più gravi⁴⁸. L'azione civile non deve dunque prescriversi prima di quella penale. Nella prassi l'articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione. Le principali difficoltà sorgono quando chi ha causato il danno non è stato perseguito e spetta al giudice civile pronunciarsi in modo astratto in merito alla sua punibilità. Lo stesso dicasi nel caso in cui un'azione penale è differita o si estingue poco prima della sentenza penale (ad es. abbandono o ritiro della querela)⁴⁹. Non vi è inoltre unanimità sulla questione se il termine di prescrizione penale – più lungo – si applichi sia al termine relativo sia a quello assoluto. Parte della dottrina si limita ad applicare la regola soltanto alla proroga del termine di prescrizione assoluto ma non a quello relativo⁵⁰. Il Tribunale federale e una parte consistente della dottrina invece respingono tale interpretazione e si dicono favorevoli a un'applicazione della disciplina di cui all'articolo 60 capoverso 2 CO sia al termine assoluto sia a quello relativo⁵¹. Disaccordo sull'interpretazione sussiste pure per quanto concerne la questione se, in caso di interruzione del termine di prescrizione, un nuovo termine decorra o meno in coincidenza con il termine di prescrizione dell'azione penale. Mentre il Tribunale federale risponde affermativamente⁵², una parte della dottrina è di parere diverso⁵³. Ci si può inoltre chiedere se l'articolo 60 capoverso 2 CO si applichi unicamente alle pretese nei confronti dell'autore dell'atto illecito oppure anche a quelle nei confronti di altre persone chiamate a rispondere civilmente del danno cagionato dall'autore. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, il campo di applicazione della disposizione si estende agli eredi dell'autore dell'illecito⁵⁴ nonché alla responsabilità degli organi della persona giuridica per i comportamenti pregiudizievoli di quest'ultimi⁵⁵ ma non alle persone ausiliarie del

⁴⁶ Cfr. DTF **116** II 519, consid. 2c.

⁴⁷ Cfr. DTF **123** III 204, consid. 2g.

⁴⁸ Cfr. REY, N 1663 con ulteriori rimandi.

⁴⁹ Cfr. Rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (documento non disponibile in italiano), pag. 216 seg.

⁵⁰ Cfr. SPIRO, vol. I, § 91.

⁵¹ Cfr. DTF **106** II 213, consid. 2; REY, N 1684.

⁵² Cfr. DTF **127** III 538, consid. 4c seg.; DTF **131** III 430, consid. 1.2 segg.

⁵³ Cfr. REY, N 1682 seg. con ulteriori rimandi.

⁵⁴ Cfr. DTF **122** III 5, consid. 4c seg.

⁵⁵ Cfr. DTF **122** III 225, consid. 4.

padrone dell'azienda (art. 55 CO)⁵⁶ e neppure alla responsabilità del capofamiglia (art. 333 CC)⁵⁷. Tale distinzione non è difficilmente comprensibile. Infine, ci si può chiedere cosa succede nel caso in cui il reato è imprescrittibile. Tale imprescrittibilità penale si applica anche alle pretese civili di risarcimento o di riparazione del danneggiato? L'incertezza aumenta ulteriormente quando si tratta di applicare la prescrizione a terzi.

2.3.4 Conclusione

Nel diritto in materia di prescrizione, oltre a esservi una moltitudine di disposizioni, permangono pure numerose questioni controverse che implicano notevole incertezza. Secondo la dottrina e la giurisprudenza il diritto in materia di prescrizione necessita da tempo di un'ampia revisione. Gli obiettivi principali della revisione sono: *l'armonizzazione del diritto in materia di prescrizione, la proroga dei termini di prescrizione e l'eliminazione di incertezze.*

3 Diritto comparato e diritto internazionale

3.1 Diritto comparato

In vista della preparazione del progetto da porre in consultazione, l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) di stilare uno studio di diritto comparato sui regimi applicati in materia di prescrizione in Germania, Francia, Inghilterra e Danimarca. L'Istituto ha in particolare esaminato gli ordinamenti per quanto concerne l'idea su cui si fonda il diritto in materia di prescrizione, il suo ambito di applicazione e il sistema dei termini di prescrizione. Riassumendo lo studio di diritto comparato ha evidenziato quanto segue⁵⁸:

- *Revisioni*: recentemente la Germania, la Francia e la Danimarca hanno sottoposto a revisione la loro legislazione in materia di prescrizione. In Inghilterra, ove il *Limitation Act* risale al 1980, si sono levate molte voci a favore di una sua revisione.
- *Effetti*: in Germania la prescrizione è qualificata come eccezione di diritto materiale, in Inghilterra invece costituisce un mezzo processuale. In Francia la definizione di questo istituto è poco chiara. In questi tre ordinamenti giuridici il credito resta valido anche quando prescritto e di regola la prescrizione non è rilevata d'ufficio. In Danimarca per contro la prescrizione costituisce un motivo materiale di estinzione del credito e vi è motivo di ritenere che possa venire rilevata anche d'ufficio.
- *Sistemi*: in Inghilterra non esiste alcuna regola generale in materia di prescrizione. Si distingue in funzione della causa che dà luogo alla pretesa, il che dal lato pratico genera importanti problemi di delimitazione. I sistemi moderni in materia di prescrizione (Germania, Francia, Danimarca) prevedono invece regole generali applicabili indipendentemente dalla causa all'origine della pretesa e che valgono quindi anche per le pretese extracontrattuali. Occorre tuttavia procedere a una distinzione per quanto concerne il criterio in base al quale inizia la decorrenza del termine: tale criterio può essere soggettivo (Germania e Francia) oppure oggettivo (Danimarca). Il sistema danese, che si fonda sul criterio oggettivo, prevede inoltre un motivo generale di

⁵⁶ Cfr. DTF **133** III 6, consid. 5.1; DTF **122** III 225, consid. 5.

⁵⁷ Cfr. DTF **122** III 225, consid. 5.

⁵⁸ Lo studio di diritto comparato è reperibile sul sito Internet dell'UFG (<http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/wirtschaft/gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html>).

sospensione che consente di differire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione se il creditore ignora, senza sua negligenza, l'esistenza del credito o l'identità del debitore. Ambedue i sistemi ricorrono dunque a criteri soggettivi e i loro effetti pratici sono quasi identici.

- *Termini*: i termini generali applicati sono di tre anni in Germania e Danimarca e di cinque anni in Francia. In Inghilterra valgono termini speciali che possono essere di uno a dodici anni. I criteri soggettivi possono differire notevolmente l'inizio dei termini di prescrizione. Per tale motivo molti sistemi prevedono termini massimi oggettivi. Tali termini vanno da dieci a trent'anni. La legislazione tedesca prevede un termine massimo indipendente, soggetto ai motivi di sospensione della prescrizione. In Inghilterra, Francia e Danimarca per contro il termine massimo funge da limite per il termine generale che non è toccato dai motivi di sospensione. Per le lesioni corporali la legislazione francese non prevede alcun termine massimo.
- *Disciplinamenti speciali*: tutti gli ordinamenti presi in considerazione prevedono, oltre alle regole generali, anche disposizioni speciali in materia di prescrizione. Tali disposizioni speciali sono collocate nei rispettivi codici civili o in leggi speciali. Da notare che in Germania l'azione di rivendicazione della proprietà può prescriversi, mentre in alcuni ordinamenti si applicano le regole in materia di prescrizione anche ai diritti potestativi e ai diritti di garanzia.
- *Interruzione e sospensione*: l'interruzione e la sospensione della prescrizione vengono parzialmente condizionate dal diritto processuale nazionale. Ciò determina una notevole disparità tra i vari sistemi anche se taluni atti interruttivi, come ad esempio il riconoscimento del debito, l'avvio di un'azione legale o gli atti esecutivi nei confronti del debitore, si ritrovano ovunque. Per quanto concerne i motivi di sospensione si riscontrano varie differenze: in Germania, Inghilterra e Danimarca il semplice avvio di trattative per risolvere il conflitto tra le parti determina la sospensione della prescrizione, mentre in Francia occorre avviare una procedura formale di mediazione. La forza maggiore come motivo generale di sospensione è invece prevista dal diritto tedesco, francese, danese e in parte anche da quello inglese. In Danimarca, oltre alla forza maggiore, come motivo di sospensione viene pure esplicitamente menzionato il fatto di ignorare il luogo di residenza abituale del debitore.
- *Modifica*: per la Germania, la Francia e l'Inghilterra il diritto in materia di prescrizione è prevalentemente di carattere dispositivo. In Danimarca per contro la modifica contrattuale è possibile soltanto in misura molto ridotta: una modifica anticipata a pregiudizio del debitore è comunque esclusa. Se il creditore è un consumatore, il diritto danese non consente di modificare i termini di prescrizione a suo pregiudizio. Anche in altri ordinamenti giuridici gli strumenti della protezione del consumatore consentono di limitare la possibilità di modificare la prescrizione (ad es. in Francia la durata del termine di prescrizione).

3.2 Diritto internazionale

3.2.1 Normativa di riferimento

a) Principi di diritto europeo dei contratti (PECL)

Negli anni 2001-2003 la Commissione di diritto europeo dei contratti (Commissione Lando) ha approvato a seguito della parte I e II dei Principi di diritto europeo dei contratti

(PECL), anche la parte III con le regole generali per un diritto europeo in materia di prescrizione (art. 14:101–14:601 PECL).

Il termine generale di prescrizione è di tre anni (art. 14:201 PECL). Tale termine decorre dal giorno in cui il debitore deve eseguire la sua prestazione o, per le pretese di risarcimento, dal giorno dell'atto che ha causato il danno (art. 14:203 PECL). Se il diritto è coperto da giudicato, il termine di prescrizione è di dieci anni (art. 14:202 PECL). La decorrenza del termine generale di prescrizione è sospeso fintanto che il creditore ignora – o non può ragionevolmente conoscere - l'identità del debitore o i fatti che hanno generato il suo credito (art. 14:301 PECL). Gli articoli 14:302 a 14:306 PECL disciplinano altri motivi di sospensione (ad es. giudizio o altri procedimenti, incapacità contrattuale, successione e trattative). I motivi di sospensione non possono tuttavia determinare una proroga del termine di prescrizione superiore a dieci anni e, nel caso di crediti derivanti dalla violazione di beni giuridici personali, a 30 anni (art. 14:307 PECL).

Oltre ai motivi di sospensione i PECL prevedono anche cause per effetto delle quali nasce un nuovo termine (riconoscimento del debito da parte del debitore [art. 14:401 PECL] e inizio di esecuzione da parte del creditore [art. 14:402 PECL]). Infine le parti possono modificare contrattualmente le condizioni della prescrizione segnatamente per quanto concerne la sua durata. Il termine di prescrizione non può tuttavia essere inferiore a un anno o superiore a 30 anni (art. 14:601 PECL).

b) Draft Common Frame of Reference (DCFR)

Fondandosi sui PECL, all'inizio del 2008 il Gruppo comune per il diritto europeo dei contratti (*SGECC*) e il Gruppo di studio sul diritto privato comunitario (*Acquis Group*) hanno presentato alla Commissione europea un Progetto di quadro comune di riferimento (*DCFR*). Si tratta di uno studio accademico volto a codificare il diritto europeo dei contratti e le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Il quadro di riferimento non concerne soltanto il diritto dei contratti, bensì include in particolare anche il diritto in materia di reati. Tale integrazione distingue chiaramente il DCFR dai PECL, il cui unico obiettivo è l'unificazione del diritto dei contratti.

La prescrizione è regolata nel volume III, capitolo 7 (III.-7:101–III.-7:601 DCFR). Il DCFR riprende in ampia misura le proposte formulate nei PECL⁵⁹: il termine ordinario di prescrizione è di tre anni (III.-7:201 DCFR). Il termine di prescrizione è sospeso fintanto che il creditore ignora il suo diritto o non può ragionevolmente conoscerne l'esistenza (III.-7:301 DCFR). La sospensione è limitata da un termine di prescrizione massimo di dieci e, in caso di danni alle persone, di trent'anni (III.-7:307 DCFR). Le parti possono in linea di principio modificare contrattualmente i termini di prescrizione rispettando comunque un termine minimo di un anno e uno massimo di trenta (III.-7:601 DCFR).

c) Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC)

La prescrizione è pure stata inserita nella versione completata dei Principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali (PICC) del 2004 (art. 10.1–10.11 PICC). Tali principi si applicano tuttavia soltanto agli accordi commerciali internazionali.

⁵⁹ Cfr. ERNST, pag. 67 segg.

Secondo l'articolo 10.2 PICC i crediti si prescrivono in tre anni dal giorno in cui il creditore ha avuto conoscenza o doveva conoscere l'evento che gli consente di esercitare il suo diritto, ma in ogni caso in dieci anni a contare dall'esigibilità. Le parti possono modificare tali termini di prescrizione, ma devono rispettare i termini minimi e massimi (art. 10.3 PICC). La prescrizione riprende a decorrere se il debitore riconosce il debito nei confronti del creditore (art. 10.4 PICC). Può inoltre venir sospesa (art. 10.5–10.8 PICC; ad es. procedimento giudiziario, procedura arbitrale o di insolvenza, forza maggiore, decesso o incapacità contrattuale). I termini di prescrizione possono anche venir sospesi se le parti tentano, con l'aiuto di un terzo, di regolare la controversia in via extragiudiziale (art. 10.7 PICC).

3.2.2 Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci (CPVIM)

Il 14 giugno 1974, una conferenza diplomatica ha approvato a New York la Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione in materia di vendita internazionale di merci (CPVIM). Il campo d'applicazione della convenzione si limita alle pretese contrattuali derivanti da un contratto di compravendita internazionale.

Il termine di prescrizione è di quattro anni (art. 8 CPVIM). Inizia a decorrere di principio con l'esigibilità del credito (art. 9 CPVIM) ma, per i crediti derivanti da una violazione contrattuale, già dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 10 CPVIM). Il termine di prescrizione può essere interrotto (art. 13–21 CPVIM; ad es. avvio di un procedimento giudiziario o di una procedura arbitrale, decesso o fallimento del debitore, riconoscimento di debito, forza maggiore). In ogni caso i crediti si prescrivono al massimo dopo dieci anni dalla loro esigibilità o dalla violazione contrattuale (art. 23 CPVIM). Di principio le parti non possono modificare contrattualmente i termini (art. 22 CPVIM).

3.2.3 Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione (STE n. 174)

Il 4 novembre 1999, il Consiglio d'Europa ha approvato questa convenzione che intende definire a livello europeo regole comuni concernenti la lotta alla corruzione nell'ambito del diritto civile. L'articolo 7 della convenzione prevede un termine di prescrizione relativo di tre anni e un termine di prescrizione assoluto di almeno dieci anni. Dopo l'entrata in vigore dei termini di prescrizione proposti dall'avamprogetto, la legislazione svizzera sarà pertanto compatibile con la convenzione.

4 Punti centrali dell'avamprogetto

4.1 Armonizzazione del diritto in materia di prescrizione

Ai fini della semplificazione e nell'interesse della certezza del diritto occorre uniformare l'intero diritto in materia di prescrizione⁶⁰. L'avamprogetto intende dunque, da un canto, uniformare le regole ordinarie sulla prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale (art. 60 CO) come pure le molte disposizioni previste dalle leggi speciali

⁶⁰ Cfr. pure LOSER, Kritische Überlegungen, pag. 197 segg.; GAUCH, Vereinheitlichung, pag. 334 seg.; come pure il DCFR (cfr. PG n. 3.2.1 b); per Germania, Francia, Danimarca cfr. PG n. 3.1.

sulla prescrizione della responsabilità; dall'altro, vuole armonizzare i regimi della prescrizione previsti dal diritto in materia di contratti e di indebito arricchimento con le regole della responsabilità civile extracontrattuale. Così facendo sarà possibile applicare le stesse regole del diritto in materia di prescrizione a situazioni simili. Si pensi in particolare alle pretese di risarcimento del danno contrattuali ed extracontrattuali (cfr. PG n. 2.3.1). Inoltre l'avamprogetto consentirà di eliminare molte incertezze della legislazione vigente, come ad esempio il problema dell'attribuzione della prescrizione dei crediti di risarcimento derivanti da responsabilità fondata sulla fiducia alle regole della prescrizione contrattuale o extracontrattuale (cfr. PG n. 2.3.3 b) o la questione controversa della prescrizione delle pretese dei congiunti della parte contraente vittima del danno diretto (cfr. PG n. 2.3.3 e).

Contrariamente a quanto previsto dall'avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile, le regole sulla prescrizione in materia extracontrattuale non si applicheranno dunque soltanto alla violazione positiva del contratto. Una scelta diversa osterebbe all'unificazione portata avanti da dottrina e giurisprudenza in materia d'inadempienza contrattuale e potrebbe di nuovo generare problemi di delimitazione. La distinzione non verrebbe più attuata tra il diritto in materia di reati e il diritto contrattuale, bensì all'interno del diritto contrattuale stesso. Inoltre tale distinzione riguarderebbe soltanto la questione della prescrizione e non altri effetti giuridici come ad esempio la presunzione di colpa e la responsabilità per persona ausiliaria. La proposta di integrare in parte la responsabilità contrattuale nel diritto in materia di reati, formulata nel quadro della revisione del diritto in materia di responsabilità civile, non ha saputo convincere né il mondo della scienza né le cerchie consultate.

La revisione concerne dunque la prescrizione di tutte le pretese di diritto privato indipendentemente se derivanti da contratto (art. 1 segg. CO), atto illecito (art. 41 segg. CO) o indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Le regole uniformate in materia di prescrizione non si applicheranno più soltanto alle pretese fondate sul CO bensì anche alle pretese inerenti al diritto delle persone, di famiglia e successorio e ai diritti reali del CC nonché alle pretese disciplinate nelle leggi speciali. Anche le pretese di diritto pubblico andranno assoggettate a tali regole di prescrizione nella misura in cui ciò sia opportuno. Si pensi ad esempio a pretese derivanti dalla legge sulla responsabilità⁶¹. Per quanto concerne invece l'ambito della responsabilità dello Stato a livello cantonale, è mantenuto il disciplinamento vigente, a meno che esso non rimandi al CO. In questo ambito la competenza federale in materia di diritto civile è controversa⁶².

L'unificazione del diritto in materia di prescrizione non esime tuttavia il legislatore dal chiedersi se e in quale misura le deroghe alle regole generali siano pertinenti. Alcune distinzioni si giustificano in considerazione della responsabilità in questione (ad es. per i beni culturali [cfr. le spiegazioni all'art. 196a CO] o per le azioni di creditori sociali contro un socio per debiti della società [cfr. spiegazioni agli art. 591 - 593, 619 cpv. 1 CO]) oppure le deroghe sono necessarie per armonizzare il diritto nazionale con il diritto internazionale (ad. es. art. 5 e 11 nLRCN o art. 87 cpv. 2 LNM⁶³).

⁶¹ Legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (LResp; RS 170.32).

⁶² Cfr. JAAG, pag. 105 segg.

⁶³ Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30).

4.2 Duplici termini

L'avamprogetto riprende l'idea dei duplici termini, attualmente applicati nell'ambito dei reati e dell'indebito arricchimento, anche per i crediti contrattuali⁶⁴. Tutte le pretese sottostanno di conseguenza a un termine di prescrizione relativo breve e a un termine di prescrizione assoluto più lungo. Il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione relativo è definito in base a un criterio soggettivo: il termine decorre soltanto dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell'identità del debitore. Il termine assoluto invece comincia a decorrere di regola con l'esigibilità del credito (per le pretese di risarcimento si veda PG n. 4.4). L'idea dei duplici termini ha dato buona prova nel diritto penale, è conforme agli sviluppi internazionali nonché alle discipline vigenti nei Paesi confinanti⁶⁵ e va dunque visto con favore anche nell'ottica di un'armonizzazione a livello europeo.

Un'altra possibilità sarebbe quella di riprendere l'idea del termine unico del diritto contrattuale e applicarla ai crediti derivanti da atto illecito e da indebito arricchimento. In tale caso occorrerebbe tuttavia distinguere se il termine è definito in base a un criterio oggettivo o soggettivo. Nello specifico sono state esaminate e ritenute inadeguate le varianti seguenti:

- *Definizione in base a un criterio soggettivo*: il termine di prescrizione decorre con la conoscenza del credito e del debitore; il termine è di cinque anni. Il vantaggio di tale variante risiede nella notevole semplificazione rispetto al diritto vigente. Paragonata alla proposta dell'avamprogetto riprende inoltre l'idea più semplice di un unico termine di prescrizione. La definizione su base soggettiva tiene conto degli interessi del creditore, mentre il termine relativamente breve di quelli del debitore. Tale variante costituisce dunque una soluzione equilibrata. Essa presenta tuttavia un problema dovuto alla mancanza del momento oggettivo a partire dal quale una pretesa si prescrive effettivamente. In caso di rischio latente di danni, occorre attendersi un'azione anche decenni dopo l'evento. Ciò implica svariate difficoltà probatorie nell'ambito di un procedimento giudiziale nonché alcuni problemi relativi all'obbligo di conservare gli atti.
- *Definizione in base a un criterio oggettivo*: il termine di prescrizione decorre di principio con l'esigibilità del credito; il termine è di 20 anni. Rispetto alla definizione su base soggettiva tale variante è ancora più semplice. Non soltanto i termini ne risultano uniformati bensì anche l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione può essere determinato in modo chiaro e oggettivo e quindi si pongono meno difficoltà in materia di raccolta delle prove. Tale variante implica tuttavia un termine di prescrizione poco flessibile e molto lungo; un termine più corto tuttavia mal si concilia con il mandato conferito al legislatore di tenere in debita considerazione il problema dei danni tardivi. Un termine di 20 anni non si giustifica in particolare nei casi semplici in cui si conosce sia il credito sia anche l'obbligato.. Inoltre una soluzione di questo tipo non è compatibile con gli sviluppi in atto a livello internazionale.

⁶⁴ Cfr. PICHONNAZ, pag. 101.

⁶⁵ Cfr. art. 14:201 e 14:307 PECL, III.-7:201 e III.-7:307 DCFR nonché art. 10.2 PICC; per Germania, Francia e Danimarca cfr. PG. n. 3.1.

4.3 Proroga dei termini di prescrizione nel diritto extracontrattuale

La dottrina e la prassi reputano troppo brevi i termini di prescrizione del diritto extracontrattuale vigente (cfr. PG n. 2.3.2). È per tale motivo che si propone di prorogare l'attuale termine da uno a tre anni. Alcune leggi speciali (art. 5 cpv. 1 nLRCN, art. 32 cpv. 1 LIG, art. 9 LRDP⁶⁶) come pure l'avamprogetto di legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55 cpv. 1) prevedono già il termine di tre anni; esso è inoltre applicato dai Paesi limitrofi ed è conforme al diritto internazionale⁶⁷. Il termine assoluto invece rimarrà immutato e fissato come sinora a dieci anni. Anche in questo caso la soluzione corrisponde in ampia misura agli sviluppi in atto a livello europeo⁶⁸. Per le pretese risultanti da danni alle persone e alla salute si propone tuttavia un termine di prescrizione massimo di 30 anni dal momento che si tratta di due beni giuridici con un valore particolare. Tale soluzione consente sia di rispettare l'incarico del Parlamento sia di proteggere maggiormente le vittime di danni tardivi (cfr. pure PG n. 4.4). Per quanto concerne il diritto transitorio si veda l'articolo 49 AP-Titolo finale CC.

L'avamprogetto prevede come variante un termine di prescrizione assoluto di 20 anni applicabile a tutti i crediti indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese risultanti da un danno al patrimonio o a una cosa o di una pretesa risultante dal danno a una persona. Il termine di 20 anni corrisponde alla proposta formulata in occasione dell'avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55 cpv. 2). Se questa variante dovesse essere preferita in sede di consultazione occorrerebbe accorciare, ai fini dell'unificazione, tutti i termini di 30 anni vigenti (ad es. art. 32 cpv. 1 LIG).

Per quanto concerne la prescrizione di diritti contrattuali prioritari, l'idea proposta implica che nella maggior parte dei casi il termine relativo andrà a sostituire quello assoluto poiché il credito e l'identità del debitore sono noti. In ambito contrattuale siffatto mutamento di paradigma comporterà dunque di principio un accorciamento del termine anteriore di dieci anni (art. 127 CO) a tre anni. Tale esito va tuttavia accettato. Infatti è del tutto lecito attendersi che il creditore proceda a un atto interruttivo entro il termine di tre anni. I termini possono infine essere modificati contrattualmente dalle parti (cfr. PG n. 4.5).

4.4 Inizio particolare del termine in caso di pretese di risarcimento

Il momento dell'esigibilità delle pretese di risarcimento è controverso (cfr. PG n. 2.3.3 a). Secondo una parte della dottrina il credito non sorge già nel momento della mancata esecuzione o dell'esecuzione carente oppure dell'atto pregiudizievole, bensì soltanto dal momento in cui insorge il danno. Di conseguenza anche il credito diventa esigibile soltanto in quel momento⁶⁹. Tuttavia non è sempre facile determinare il momento in cui si è prodotto il danno e ciò può costituire un problema per determinare l'inizio della decorrenza del termine assoluto. Fondandosi sull'insorgere del danno, si rischia che le pretese di risarcimento non ancora cadute in prescrizione si protraggano all'infinito. Ciò comporterebbe un peggioramento della posizione del debitore difficilmente sostenibile e un'incertezza giuridica che potrebbe durare anche per anni. Tale risultato mal si

⁶⁶ Legge federale del 18 giugno 1993 sulla responsabilità per danno da prodotti (RS 221.112.944).

⁶⁷ Ad es. Germania e Danimarca (cfr. PG n. 3.1); art. 10.2 cpv. 1 PICC, art. 14:201 PECL e III.-7:201 DCFR.

⁶⁸ Cfr. art. 10.2 cpv. 2 PICC, art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.

⁶⁹ DTF **130** III 591, consid. 3.1.

concilierebbe con le finalità dell'istituto della prescrizione (cfr. PG n. 2.1). Inoltre è impensabile prevedere da un canto un termine relativo che tuteli gli interessi del creditore e inizia a decorrere soltanto nel momento in cui il danno viene scoperto e dall'altro un termine assoluto dipendente dal momento in cui insorge il danno. Quest'ultimo perderebbe qualsiasi efficacia poiché l'insorgere del danno e il fatto di averne conoscenza sono strettamente collegati.

È per tale motivo che l'avamprogetto si fonda sul momento in cui si verifica il comportamento che causa il danno. Ciò può implicare che il termine di prescrizione assoluto di una pretesa di risarcimento cominci a decorrere ancor prima che l'avente diritto sia in chiaro sull'entità del credito. Già oggi tale disciplina si applica alle pretese di risarcimento dei danni extracontrattuali e il Tribunale federale la ammette anche per pretese di risarcimento fondate su un contratto⁷⁰. Inoltre corrisponde all'articolo 14:203 PECL e III.-7:203 DCFR. Applicando un termine di prescrizione di 30 anni alle pretese risultanti da danni alla persona si riduce il rischio che una pretesa di risarcimento o di riparazione si estingua prima che il danneggiato sia a conoscenza del danno⁷¹. In alcune circostanze, per i casi di rigore, il Tribunale federale ha inoltre ammesso la possibilità di applicare un termine perentorio per far valere i propri diritti nonostante la pretesa sia prescritta (art. 2 CC)⁷².

Se l'atto pregiudizievole o la violazione contrattuale non si esaurisce in un unico atto, bensì costituisce un atto perdurante, il termine di prescrizione deve decorrere soltanto dal momento in cui l'atto che ha causato il danno è concluso⁷³.

Un inizio uniforme del termine di prescrizione per le pretese di risarcimento elimina l'incertezza giuridica attuale in merito alle pretese di risarcimento fondate su un contratto (cfr. PG n. 2.3.3 a). Ciò significa che la prescrizione dei crediti derivanti da una violazione positiva del contratto decorre già dal momento della violazione contrattuale; tale soluzione corrisponde alla giurisprudenza esistente. Invece in caso di impossibilità successiva (art. 97 cpv. 1 CO), di inadempimento con mantenimento del contratto (art. 107 cpv. 2 CO) e di risarcimento del danno per ritardo (art. 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CO), l'atto dannoso determinante è costituito dall'inadempimento del credito originale al momento della sua esigibilità. Il termine di prescrizione assoluto decorre quindi dalla data di scadenza del credito originario. Il risultato della disciplina proposta corrisponde al diritto vigente. Soltanto nel caso di una pretesa di risarcimento derivante da un inadempimento con recesso del contratto (art. 109 cpv. 2 CO) vi è un cambiamento rispetto all'opinione dominante. L'avamprogetto propone di far decorrere il termine dal momento dell'esigibilità della prestazione originaria e non, come attualmente, soltanto dal momento della dichiarazione di recesso del creditore⁷⁴.

4.5 Possibilità di modificare i termini di prescrizione

Per compensare il termine di prescrizione generale e uniforme e in virtù dell'autonomia delle parti, è di principio consentita una modifica contrattuale dei termini di prescrizione. Ciò consente di prolungare o accorciare i termini di prescrizione adattandoli a seconda del

⁷⁰ Cfr. DTF **137** III 16, consid. 2.3 seg.

⁷¹ Cfr. per contro DTF **136** II 187.

⁷² Cfr. DTF 4A_103/2009.

⁷³ Cfr. DTF **127** III 257, consid. 2b.

⁷⁴ Questa opinione era già condivisa da SPIRO, vol. I, § 57 nota 7.

tipo di credito. Rispetto al regime attuale, che vieta di modificare i termini previsti dal titolo terzo del CO, tale soluzione è più liberale. Tuttavia, a tutela della parte contraente più debole, la modificabilità dei termini non ha carattere illimitato. L'avamprogetto propone pertanto un termine minimo e un termine massimo.

Inoltre l'avamprogetto mantiene la possibilità di rinunciare, alla scadenza della prescrizione, all'eccezione di prescrizione. È nondimeno esplicitamente previsto che si possa rinunciare all'eccezione di prescrizione soltanto una volta scaduto il termine di prescrizione e che la rinuncia è dichiarata per una durata massima di dieci anni a partire dal compimento della prescrizione. Tale chiarimento esplicito consente di eliminare le incertezze vigenti in merito ad ammissibilità e durata dell'eccezione di prescrizione (cfr. PG n. 2.3.3 c).

4.6 Abrogazione della prescrizione straordinaria per crediti derivanti da reati

Nella prassi l'articolo 60 capoverso 2 CO si è rivelato di difficile applicazione (cfr. PG n. 2.3.3 f). Il Consiglio federale è consapevole che non è compatibile con il sentimento generale di giustizia il fatto che mentre chi ha causato il danno continua a essere soggetto alle conseguenze delle sanzioni penali, la parte danneggiata non possa più far valere, a causa della prescrizione, il proprio diritto al risarcimento dei danni. Ciò non da ultimo anche per la tendenza di considerare imprescrittibili determinati reati. Tuttavia la proposta di allungare il termine relativo e, in caso di danni alle persone, anche quello assoluto, consente di sostituire in larga misura la disposizione contenuta nell'articolo 60 capoverso 2 CO. Inoltre la prescrizione può essere facilmente interrotta. Di conseguenza tale articolo non ha più ragione di esistere e va semplicemente abrogato⁷⁵.

La variante che prevedeva di far decorrere un nuovo termine di prescrizione di un anno dal momento della condanna penale è stata esaminata, ma poi respinta. Anche se tale variante avrebbe consentito di tenere conto di richieste di carattere politico-giuridico, sarebbe stato difficile conciliarla con il principio della parità di trattamento. La vittima avrebbe tratto un beneficio da tale soluzione soltanto in caso di condanna effettiva dell'autore. Alla stessa stregua è anche stata respinta la soluzione volta a introdurre delle clausole di equità come quelle previste, ad esempio, dalla prassi olandese o dalla legislazione inglese. Questo tipo di clausole pregiudica la certezza del diritto e la prevedibilità, che proprio nel diritto in materia di prescrizione costituiscono due principi imprescindibili.

4.7 Debito solidale: nessuna revisione

La tradizione giuridica svizzera distingue due forme di solidarietà: la solidarietà perfetta e la solidarietà imperfetta. Molti autori criticano tale distinzione⁷⁶, ma nel documento interlocutorio sull'ulteriore modo di procedere in merito a una revisione del diritto della responsabilità civile (cfr. PG n. 1.2), il Consiglio federale si è detto contrario a una revisione specifica del diritto della responsabilità civile e dunque anche a una revisione del debito solidale. È infatti probabile che sarebbe molto difficile riunire il consenso

⁷⁵ Cfr. pure l'avamprogetto sulla responsabilità civile: rapporto esplicativo sull'avamprogetto concernente la revisione della responsabilità civile (documento non disponibile in italiano), pag. 216 seg.

⁷⁶ Cfr. VON TUHR/ESCHER, pag. 319 segg.; OFTINGER/STARK, vol. I, § 10 N 14 segg.; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, vol. II, N 3749 segg. con ulteriori rimandi

necessario in merito a tale questione. Infine i criteri per scegliere i punti da sottoporre a revisione potrebbero sembrare aleatori.

Nel diritto in materia di prescrizione la distinzione tra solidarietà perfetta e imperfetta implica delle incertezze (cfr. PG n. 2.3.3 d). Tuttavia fintanto che tale dualismo è in linea di massima mantenuto, esso deve applicarsi anche alla prescrizione. Di conseguenza:

- la disposizione secondo la quale l'interruzione rimpetto a un debitore solidale o a un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori (art. 136 cpv. 1 CO), continuerà ad applicarsi soltanto in caso di solidarietà perfetta, almeno finché il Tribunale federale non avrà modificato la sua giurisprudenza. L'avamprogetto precisa nondimeno che la prescrizione è interrotta soltanto mediante l'atto interruttivo del creditore (cfr. art. 135 n. 2 CO);
- inoltre nel rapporto interno esistente tra condebitori si continuerà a operare una distinzione tra diritto di surrogazione in caso di solidarietà perfetta e il diritto di regresso in caso di solidarietà imperfetta. La surrogazione non ha alcun effetto sul decorso della prescrizione del credito e il termine di prescrizione continua a decorrere anche dopo la cessione legale. Il diritto di regresso autonomo invece si prescrive indipendentemente dal credito principale. Tuttavia, grazie all'armonizzazione, e contrariamente a quanto si verifica nel diritto vigente, non è più necessario chiedersi quali regole in materia di prescrizione si applichino ai diritti di regresso. Il nuovo diritto prevede che il diritto di regresso autonomo si prescrive in tre anni dal giorno in cui chi fa valere il regresso è venuto a conoscenza del credito e dell'identità del responsabile. Ciò coincide sovente con il giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente al creditore principale. In ogni caso però il diritto di regresso cade in prescrizione al più tardi entro dieci anni a decorrere dall'esigibilità del credito. Salvo accordi contrari, il credito è esigibile a contare dal momento in cui è nato (art. 75 CO), ossia con il soddisfacimento del creditore principale.

Parte speciale: spiegazione delle singole disposizioni

1 Il diritto in materia di prescrizione del Codice delle obbligazioni

Osservazione preliminare

Le disposizioni generali del diritto in materia di prescrizione valgono, come illustrato, per tutte i crediti di diritto privato indipendentemente dal fatto che derivino da contratto (art. 1 segg. CO), da atto illecito (art. 41 segg. CO) o da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO). Oltre che ai crediti fondati sul diritto delle obbligazioni, tali disposizioni sono inoltre applicabili anche alle pretese rette dal CC e ai crediti disciplinati da leggi speciali. Sono fatte salve, se del caso, le disposizioni divergenti. Alle pretese di diritto pubblico le disposizioni generali sono applicabili se le leggi vi rinviano. In mancanza sia di un disciplinamento speciale sia di un rinvio al CO, il giudice può applicare per analogia le disposizioni del diritto privato (cfr. PG n. 4.1).

Il nuovo disciplinamento è inserito nel titolo terzo sull'estinzione delle obbligazioni. Non è pertanto più necessario prevedere regole sulla prescrizione nel diritto in materia di reati e di indebito arricchimento. Inoltre, le norme delle leggi speciali rinviano in linea di massima alle nuove disposizioni del CO.

L'avamprogetto si fonda sul diritto vigente e prevede soltanto modifiche giustificate dall'obiettivo della revisione. Nei casi in cui si riprendono disposizioni del diritto vigente non sono necessarie spiegazioni approfondite.

Art. 127 Principi

La disposizione disciplina i principi del diritto in materia di prescrizione. Tali principi corrispondono al diritto vigente, anche se quest'ultimo in parte non li sancisce esplicitamente.

- La prescrizione si applica ai crediti (cfr. PG n. 2.1). Ha effetto con il decorso del tempo definito mediante i termini di prescrizione (*cpv. 1*).
- La prescrizione ha come effetto l'invalidazione del credito. Seppur inserita nel terzo titolo del CO (Dell'estinzione delle obbligazioni), la prescrizione non si ripercuote sulla consistenza del credito, bensì soltanto sull'esercizio del diritto di esigerlo. Alla scadenza del termine di prescrizione il credito non può più essere imposto dal giudice contro la volontà del debitore (cosiddetta obbligazione naturale). Il debitore può far valere l'eccezione di prescrizione (*cpv. 2*).
- Il *capoverso 3* corrisponde all'attuale articolo 142 CO. Se il debitore non fa valere l'eccezione di prescrizione, l'azione è confermata, sempre che la pretesa sia motivata.

Art. 128 Termini; Termine relativo

Come regola generale si applica un termine di prescrizione *relativo* breve con un inizio soggettivo. Il termine è di tre anni (*cpv. 1*). A giustificazione di tale termine cfr. PG numero 4.3.

L'inizio del termine presuppone l'esigibilità del credito o i suoi sostituti di cui all'articolo 129 capoverso 2 AP-CO. Il termine decorre tuttavia dal momento in cui il creditore ha avuto conoscenza del credito e dell'identità del debitore (*cpv. 2*). Questa

disposizione si rifà agli articoli 60 capoverso 1 e 67 capoverso 1 CO; occorrerà tenere conto della pertinente giurisprudenza del Tribunale federale anche *de lege ferenda*.

- *Conoscenza del credito*: l'avente diritto deve essere a conoscenza del credito. Questo significa che devono essergli note l'esistenza, la natura e le principali caratteristiche del credito, ossia tutte le circostanze effettive atte ad avviare e motivare un'azione⁷⁷. Deve essere possibile e ragionevolmente esigibile far valere il credito in giudizio, tenendo conto dell'obbligo di motivare l'azione. L'avente diritto deve avere conoscenza dell'intero credito e non soltanto di parti di esso. Non è tuttavia necessario indicare esattamente l'importo del credito. È sufficiente che l'avente diritto sia in grado di chiedere a un giudice la riparazione di tutti i danni⁷⁸. Anche con il nuovo diritto occorrerà fondarsi sulla conoscenza effettiva e non su quella potenzialmente possibile con l'attenzione richiesta dalle circostanze⁷⁹. La conoscenza del credito non può quindi essere presupposta superficialmente.
- *Conoscenza del debitore*: l'avente diritto deve essere a conoscenza del debitore. Non basta presumere che la persona in questione potrebbe essere l'obbligato; la sua identità deve essere accertata. Anche in questo caso non è sufficiente fondarsi sulla conoscenza potenzialmente possibile⁸⁰. Il debitore può essere una persona diversa dall'obbligato (p.es. genitori che rispondono del proprio figlio incapace di discernimento). In caso di crediti contrattuali il debitore è solitamente parte contrattuale e quindi noto.

Art. 129 Termini; Termini assoluti; Disposizioni generali

Il termine relativo è delimitato da un termine di prescrizione *assoluto* più lungo. Quest'ultimo acquista importanza soltanto se il termine relativo non è ancora scaduto. D'altronde, il termine relativo non si estende mai oltre il termine assoluto. Quest'ultimo è giustificato per motivi di certezza del diritto e di equità. Dopo un determinato periodo il debitore non può più essere obbligato a soddisfare un'eventuale pretesa del creditore.

Di regola il termine assoluto è di dieci anni (*cpv. 1*) e coincide quindi con la durata dell'obbligo di conservazione (art. 962 CO)⁸¹. A differenza di quanto previsto per il termine relativo, il giorno in cui comincia a decorrere il termine assoluto (*dies a quo*) è definito su basi oggettive, poiché il termine decorre indipendentemente dal fatto che l'avente diritto sia a conoscenza del credito e del debitore. Come nel diritto vigente, l'elemento decisivo è l'esigibilità del credito. Ciò equivale all'attuale disciplina del diritto in materia di indebito arricchimento secondo cui il diritto deve essere sorto (art. 67 cpv. 1 CO). L'esigibilità significa che il creditore può richiedere la prestazione dovuta. Se il momento dell'adempimento non è determinato né da un contratto né dalla natura del rapporto giuridico né da disposizioni di legge specifiche, il credito è esigibile immediatamente (art. 75 CO), ossia con la nascita del credito.

Per determinati crediti l'inizio dell'esigibilità è sostituito da un altro elemento (*cpv. 2*):

⁷⁷ Cfr.. DTF **96** II 39, consid. 2a; DTF **126** III 161, consid. 3c; DTF **131** III 61, consid. 3.1.1; DTF **129** III 503, consid. 3.4.

⁷⁸ Cfr. DTF **114** II 253, consid. 2a.

⁷⁹ Cfr.. DTF **136** III 322, consid. 4.1.

⁸⁰ Cfr. DTF **131** III 61, consid. 3.1.2.

⁸¹ Cfr. art. 10.2 cpv. 2 PICC, Art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.

- *pretese di risarcimento e di riparazione (n. 1)*: è determinante il momento in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno. Già oggi, tale disciplina si applica al risarcimento dei danni extracontrattuali⁸². Essa è senz'altro giustificata anche per pretese di risarcimento derivanti da *culpa in contrahendo* e responsabilità analoghe, nonché per le violazioni positive del contratto. È inoltre opportuna per le pretese di risarcimento che subentrano al credito originario. L'atto che ha causato il danno coincide con la data di scadenza del credito originario (cfr. per i dettagli PG n. 4.4). Se il danno non si esaurisce in un unico atto e costituisce un atto perdurante, la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui l'atto perdurante è concluso. Il termine non inizia a decorrere fintanto che perdura l'atto dannoso⁸³.
- *intero credito in caso di rendite vitalizie e simili prestazioni periodiche (n. 2)*: l'avamprogetto riprende l'articolo 131 capoverso 1 CO. La prescrizione dell'intero credito decorre a partire dalla scadenza di ogni singola prestazione e dura finché quest'ultima non è adempita. Se una prestazione parziale non viene pagata entro tre anni dalla scadenza, si prescrive l'intero credito, sempre che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del credito e del debitore; l'intero credito è in ogni caso prescritto dopo dieci anni.

L'articolo 130 capoverso 2 CO, secondo cui, se la scadenza dell'obbligazione dipende da disdetta, la prescrizione comincia dal primo giorno per il quale poteva darsi la disdetta, è abrogato senza essere sostituito. Tale disposizione ha lo scopo di non permettere al creditore di ritardare il decorrere della prescrizione omettendo la disdetta. Si applica ad esempio a un mutuo la cui restituzione non è stata pattuita entro un dato termine, né dietro un determinato preavviso. Tale mutuo deve essere restituito entro sei settimane dalla prima richiesta (Art. 318 CO). La prescrizione decorre dalla scadenza di questo termine, ossia sei settimane dopo la consegna del mutuo al mutuatario, e non dal giorno in cui vi è effettivamente disdetta. In considerazione, segnatamente, della riduzione generale del termine di prescrizione da dieci (art. 127 CO) a tre anni (art. 128 AP-CO), tale disciplinamento non appare più giustificato. Anche per i crediti la cui scadenza dipende da disdetta sarà quindi determinante la data d'inizio della loro esigibilità. Anche la giurisprudenza del Tribunale federale in merito al contratto stipulato con le casse di risparmio va nella stessa direzione⁸⁴.

Art. 130 Termini; Termini assoluti; In caso di danni a persone

Per il diritto al risarcimento di un danno che sorge successivamente o il cui insorgere è difficilmente constatabile, il termine di prescrizione assoluto può comportare la prescrizione prima che sia insorto o constatato un danno. Un danno può sorgere successivamente soprattutto in caso di lesioni corporali e danni alla salute (p.es. a causa di amianto, determinati medicinali o sostanze radioattive). Spesso il danno all'integrità fisica è osservabile soltanto più di dieci anni dopo l'evento dannoso. Alle pretese risultanti da danni alla persona si applica pertanto un termine di prescrizione di 30 anni⁸⁵. Danni alle persone possono verificarsi in seguito a lesioni corporali o morte (cfr. anche art. 45-49 CO).

⁸² Corrisponde anche all'art. 10 cpv. 1 CPVIM e all'art. 14:203 PECL e III.-7:203 DCFR.

⁸³ Cfr. DTF **127** III 257, consid. 2b.

⁸⁴ Cfr. DTF **91** II 442, consid. 5a-c; e inoltre il messaggio aggiuntivo del 1° ottobre 2010 concernente la modifica della legge sulle banche (averi non rivendicati), FF **2010** 6629.

⁸⁵ Analogamente art. 14:307 PECL e III.-7:307 DCFR.

Variante ad art. 129/130 Termine assoluto

La variante non distingue tra danni alle persone e altri danni. Ai fini dell'uniformità si applica a tutte le pretese un termine di prescrizione assoluto di 20 anni, indipendentemente dal fatto che si tratti di pretese tradizionali risultanti da un danno al patrimonio o a una cosa o di una pretesa risultante dal danno a una persona. Nella valutazione di questa variante occorre considerare che una proroga generale del termine da 10 a 20 anni avrà ripercussioni sul mercato delle assicurazioni e comporterà probabilmente un aumento dei premi assicurativi. Se questa variante dovesse essere preferita nella consultazione, occorrerebbe di conseguenza accorciare a 20 anni i termini di 30 anni previsti da alcune leggi speciali (p.es. art. 32 cpv. 1 LIG).

Art. 131 Effetti sulle pretese accessorie e le prestazioni periodiche

Il *capoverso 1* corrisponde all'articolo 133 CO e disciplina la sorte degli interessi e delle pretese accessorie in caso di prescrizione del credito principale. Fanno ad esempio parte di tali diritti accessori la fideiussione, il credito risultante da pena convenzionale, l'obbligo di costituire un pegno o la pretesa di adempimento di un onere. La disposizione non si applica a pretese accessorie più estese, quali ad esempio l'interesse moratorio.

Il *capoverso 2* corrisponde all'articolo 131 capoverso 2 CO. Una volta prescritto l'intero credito si prescrivono anche le singole prestazioni parziali, sempre che non siano già prescritte autonomamente.

Art. 132 Computo dei termini

La disposizione riprende, senza modificarlo, l'articolo 132 CO vigente.

Art. 133 Modifica e rinuncia; Modificabilità dei termini

L'articolo contempla gli accordi in virtù dei quali un termine di prescrizione può essere prolungato o accorciato prima della sua scadenza, indipendentemente dal fatto che il credito sia già esigibile o meno.

In considerazione dei termini uniformi relativamente fissi, si propone di liberalizzare la possibilità di modificarli contrattualmente. Ciò consente di adattare i termini di prescrizione a un determinato tipo di credito. In virtù del principio della libertà contrattuale, l'accordo è valido indipendentemente dalla sua forma. Affinché sia dimostrabile si raccomanda tuttavia di concordare il prolungamento o l'accorciamento del termine per scritto.

Sono modificabili sia il termine di prescrizione relativo (*cpv. 1*) che quello assoluto (*cpv. 2*): il termine relativo minimo è di un anno⁸⁶ e serve a proteggere la parte contraente più debole. La possibilità di prolungare il termine relativo a dieci anni corrisponde all'attuale giurisprudenza del Tribunale federale nel diritto in materia di reati e di indebito arricchimento⁸⁷. Il termine di prescrizione assoluto può essere abbreviato fino a una

⁸⁶ Previsto anche dall'art. 14:601 PECL e III.-7:601 DCFR.

⁸⁷ Cfr. DTF **99** II 185, consid. 2a.

durata minima di tre anni; la durata massima è di 30 anni⁸⁸. Per le pretese risultanti da danni alle persone il termine di prescrizione assoluto non può pertanto essere prolungato.

Il capoverso 3 pone un limite alla riduzione dei termini di prescrizioni legali mediante le condizioni generali di contratto (CGC). Conformemente al diritto dell'Unione europea⁸⁹, tale restrizione della libertà contrattuale si applica se si tratta di danni alle persone. Le condizioni generali di contratto che riducono il termine di prescrizione dei danni alle persone sono nulle, vale a dire che in tal caso si applica il termine di prescrizione legale di trenta o di tre anni. La riduzione del termine di prescrizione specificamente negoziata dalle parti contraenti è invece valida, a condizione che rientri nei limiti previsti dai capoversi 1 e 2. Per il resto il controllo delle CGC è retto dalla revisione del 17 giugno 2011 dell'articolo 8 LCSI⁹⁰, secondo cui agisce in modo sleale chi utilizza a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

Anche l'inizio della decorrenza dei termini può essere modificato mediante un accordo tra le parti (*cpv.* 4). I nuovi termini non possono tuttavia essere inferiori o superiori ai termini minimi e massimi previsti dalla legge. Per contro, le parti non possono prevedere ulteriori motivi di sospensione o di interruzione, poiché questi sono disciplinati esaustivamente e sono di natura vincolante (*cfr.* art. 136 e 137 AP-CO).

Art. 134 Modifica e rinuncia; Rinuncia all'eccezione di prescrizione

La disposizione si rifà all'articolo 141 capoverso 1 CO (*cfr.* in merito PG n. 2.3.3 c).

Contrariamente al parere del Tribunale federale⁹¹, con la nuova legge si potrà rinunciare all'eccezione di prescrizione soltanto una volta scaduto il termine di prescrizione (*cpv.* 1). Non sarà invece più possibile rinunciare all'eccezione di prescrizione prima della scadenza del termine. In tal modo s'intende evitare che in un primo momento, in virtù della rinuncia del debitore, il creditore avvii un procedimento giudiziario e, successivamente, nel corso del procedimento, il debitore, una volta scaduto il termine di rinuncia, opponga la prescrizione. Ciò sarebbe possibile, dato che dopo la scadenza del termine di prescrizione, quest'ultimo non può più essere interrotto dal creditore nonostante la rinuncia all'eccezione di prescrizione, che costituisce soltanto un mezzo di difesa processuale.

Tuttavia la dichiarazione del debitore di rinunciare alla prescrizione prima della scadenza del termine non è nulla. Va piuttosto considerata come proroga del termine di prescrizione equivalente al periodo di tempo per cui vale la rinuncia (*cpv.* 3). Ne risultano le stesse conseguenze giuridiche, indipendentemente dal fatto che si tratti, dogmaticamente, di una modifica dei termini o di una rinuncia precedente la scadenza del termine di prescrizione.

Resta da risolvere la questione della durata per cui può essere fatta valere la rinuncia alla prescrizione. L'avamprogetto prevede un termine massimo di dieci anni (*cpv.* 2). Per il computo del termine non ci si fonda sul momento della rinuncia, bensì su quello della scadenza del termine di prescrizione. Se la rinuncia è dichiarata per una durata superiore

⁸⁸ Cfr. art. 14:601 PECL e III.-7:601 DCFR.

⁸⁹ Cfr. la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, GU L 95 del 21 aprile 1993, pag. 29 (Allegato, lett. a)

⁹⁰ Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241).

⁹¹ Cfr. DTF **132** III 226 e PG n. 2.3.3 c.

ai dieci anni o a tempo indeterminato, il suo effetto si riduce alla durata massima consentita in virtù dei principi della nullità parziale modificata (art. 20 cpv. 2 CO).

Il debitore deve dichiarare la rinuncia nei confronti del creditore. Per ragioni di certezza del diritto e probatorie, la dichiarazione necessita della forma scritta secondo gli articoli 12 segg. CO (*cpv. 1*). La presente disposizione non contempla la mera omissione dell'eccezione di prescrizione nel procedimento. L'omissione è consentita in ogni caso, con la conseguenza che, vista la mancata eccezione, il giudice non può tenere conto della prescrizione (art. 127 cpv. 3 AP-CO).

Art. 135 Modifica e rinuncia; Effetti nei confronti di terzi

I *capoversi 1 e 2* corrispondono, per quanto riguarda la rinuncia, all'attuale articolo 141 capoversi 2 e 3 CO. Una rinuncia non vale pertanto nei confronti degli altri debitori in caso di debito solidale (art. 146 CO) o prestazione indivisibile (art. 70 cpv. 2 CO), nonché nei confronti del fideiussore (art. 502 cpv. 2 CO). Ciò corrisponde al principio secondo cui gli accordi tra uno dei debitori e il creditore valgono soltanto nei confronti del debitore in questione. Secondo l'avamprogetto la stessa disciplina vale anche per la modifica dei termini.

Variante:

Le modifiche saranno invece valide per l'assicuratore, a condizione che sussista un credito diretto nei confronti di quest'ultimo (*cpv. 3*). Questa disposizione corrisponde alla proposta contenuta nell'avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile (art. 55a cpv. 3)⁹². Pur derogando alle regole del debito solidale (*cpv. 1*), la disposizione si giustifica in considerazione del diritto di credito diretto del creditore nei confronti dell'assicuratore. L'avente diritto può agire in giudizio direttamente contro l'obbligato, ma anche contro l'assicuratore. Inoltre i due condebitori sono legati da un rapporto contrattuale che esisteva già prima dell'atto su cui si fonda il credito. Infine, la disposizione è conforme all'articolo 141 capoverso 4 AP-CO.

Art. 136 Sospensione

La disposizione corrisponde in gran parte all'attuale articolo 134 CO. Vengono elencati i casi in cui non è esigibile o è impossibile per il creditore imporre un credito. I motivi di sospensione di cui al *capoverso 1 numeri 1-5, 7 e 8* corrispondono fondamentalmente al diritto vigente.

Una novità è costituita dal motivo di sospensione di cui al *numero 6*. In caso di morte del debitore la prescrizione è sospesa durante l'inventario per atto pubblico. La disciplina corrisponde all'articolo 586 capoverso 2 CC, che viene abrogato. Comporta la sospensione sia dei crediti a favore che dei debiti a carico dell'eredità.

Il *numero 8* si rifà all'articolo 134 capoverso 1 numero 6. Secondo l'avamprogetto la prescrizione è sospesa soltanto nel caso in cui una pretesa non può essere fatta valere né in Svizzera né all'estero, ossia in particolare se non è dato alcun foro in Svizzera o all'estero. Infine, l'avamprogetto conferma esplicitamente la giurisprudenza del Tribunale

⁹² Rapporto esplicativo relativo all'avamprogetto di revisione e unificazione del diritto della responsabilità civile, pag. 220 (disponibile in versione tedesca e francese, il riferimento è alla versione tedesca).

federale secondo cui la disposizione è applicabile soltanto se il creditore non può far valere il suo credito per motivi oggettivi, indipendenti dalle sue condizioni⁹³.

In presenza di un motivo di sospensione, i termini di prescrizione relativo e assoluto non iniziano a decorrere o, dopo l'inizio, restano sospesi. Alla scadenza del giorno in cui viene a cadere il motivo di sospensione, comincia a decorrere il termine di prescrizione o, se era già iniziato, prosegue (cpv. 2). La disposizione corrisponde al diritto in vigore (art. 134 cpv. 2 CO).

Le parti non possono pattuire altri motivi di sospensione e neppure escludere i motivi previsti dalla legge. Continueranno invece a essere leciti gli accordi di dilazione. Questi ultimi riguardano la scadenza del credito e interessano, se del caso, solo indirettamente la prescrizione.

Non sono invece inseriti nel diritto generale in materia di prescrizione i motivi di sospensione secondo la LEF⁹⁴, in particolare per i crediti e i debiti del fallito dalla dichiarazione di fallimento a dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori (art. 207 cpv. 3 LEF) nonché per i crediti nei confronti del debitore durante la moratoria (art. 197 cpv. 1 LEF). Poiché l'estromissione dal contesto specifico nuocerebbe alla certezza del diritto, nel *capoverso* 3 è fatta salva la legislazione sull'esecuzione e sul fallimento (cfr. art. 134 cpv. 3 CO). Inoltre, alcune leggi speciali prevedono ulteriori motivi di sospensione (p.es. art. 41 della legge federale del 4 dicembre 1947⁹⁵ sull'esecuzione per debiti contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, art. 13 cpv. 3 LAP⁹⁶, art. 56 cpv. 1 legge federale del 25 settembre 1917⁹⁷ concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese).

Art. 137 Interruzione e nuova decorrenza; atti interruttivi

La disposizione corrisponde in larga misura all'articolo 135 CO. L'unica novità è costituita dall'interruzione mediante il ricorso a un rimedio giuridico. È stato pertanto modificato anche il titolo marginale che ora, invece di «Interruzione della prescrizione», recita «Interruzione e nuova decorrenza». Anche a livello europeo viene usata l'espressione «nuova decorrenza»⁹⁸.

I motivi che comportano una nuova decorrenza, vanno ricercati nella sfera del debitore o in quella del creditore:

- gli atti interruttivi del debitore sono atti mediante i quali il debitore riconosce il credito (*n. 1*). Il riconoscimento può essere esplicito o tacito.
- gli atti interruttivi del creditore sono atti mediante i quali il creditore fa valere il suo diritto dinanzi a un'autorità (*n. 2*). Se il creditore intenta un'azione presso un'autorità non competente, il termine non è interrotto. Per risolvere questo problema l'articolo 63

⁹³ Cfr. DTF **88** II 283, consid. 3; DTF **90** II 428, consid. 9 e DTF **124** III 449, consid. 4.

⁹⁴ Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1).

⁹⁵ RS **282.11**.

⁹⁶ Legge federale dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese; RS 531).

⁹⁷ RS **742.211**.

⁹⁸ Cfr. art. 14:401 e 14:402 PECL.

CPC⁹⁹ prevede un termine di un mese per intentare l'azione presso il giudice o l'autorità competente e preservare così il termine originario.

Le iniziative private, ad esempio un richiamo per lettera raccomandata, non sono atti sufficienti a interrompere la prescrizione. Si è inoltre rinunciato a prevedere come motivo d'interruzione lo svolgimento di colloqui di mediazione. Il diritto vigente prevede numerosi mezzi per interrompere la prescrizione; mezzi che del resto nella prassi sono interpretati in modo molto generoso. Inoltre, appare opportuno che l'interruzione della prescrizione da parte del creditore sia connessa a determinati requisiti formali, così come previsto per le fattispecie dell'articolo 137 numero 2 AP-CO, riprese dal diritto vigente¹⁰⁰.

Alla stregua del diritto vigente, i motivi d'interruzione sono vincolanti e pertanto le parti non possono né derogarvi né prevederne altri.

Art. 138 Interruzione e nuova decorrenza; nuova decorrenza

La disposizione si ricollega agli articoli 137 capoverso 1 e 138 CO e disciplina le conseguenze giuridiche dell'interruzione della prescrizione. Con l'interruzione inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione (*cpv. 1*). A seconda del motivo dell'interruzione, il nuovo termine inizia a decorrere immediatamente dopo l'interruzione oppure, prima di decorrere nuovamente, il suo inizio è ritardato per un determinato periodo (*cpv. 2*):

- *nuova decorrenza immediata*: con il riconoscimento del credito da parte del debitore (art. 137 n. 1 AP-CO) inizia a decorrere il nuovo termine. Questa regola corrisponde all'articolo 137 capoverso 1 CO. In caso di esecuzione per debiti il termine ricomincia a decorrere a ogni singolo atto esecutivo. L'avamprogetto riprende quindi l'articolo 138 capoverso 2 CO. Al computo del termine si applica l'articolo 132 AP-CO, ossia il giorno in cui è interrotto il termine non viene contato per il computo del nuovo termine (art. 132 CO).
- *inizio ritardato*: al fallimento e alla litispendenza si applica un'altra regola. In questi casi il termine è ritardato fino a un determinato momento, ossia vi è un periodo in cui la prescrizione non decorre. Anche questo corrisponde, almeno dall'entrata in vigore del CPC, in larga misura al diritto vigente (cfr. art. 138 *cpv. 1* e 3 CO). L'avamprogetto prevede inoltre che un credito non possa prescriversi neppure durante una procedura di ricorso¹⁰¹.

Art. 139 Interruzione e nuova decorrenza; durata del nuovo termine

Con l'interruzione ricominciano a decorrere sia il termine di prescrizione relativo che quello assoluto (*cpv. 1*). Dato che nel momento in cui ricomincia a decorrere il termine, il credito e il debitore sono di regola noti, è di solito determinante il termine relativo di tre anni. Se tuttavia il debitore ha riconosciuto il credito solo di principio, è anche ipotizzabile che si applichi il termine assoluto.

⁹⁹ Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile; RS 272).

¹⁰⁰ Diversamente p.es. Germania, Inghilterra, Danimarca (cfr. PG n. 3.1).

¹⁰¹ Cfr. DTF **123** III 213, consid. 4 relativa alla prescrizione di una pretesa di risarcimento dinanzi al Tribunale federale.

Il capoverso 2 corrisponde all'articolo 137 capoverso 2 CO. La disposizione disciplina due casi speciali in cui il creditore non è tenuto a esigere il credito il più presto possibile. Al posto del termine relativo breve s'intende quindi mantenere il termine odierno di dieci anni. Si tratta segnatamente del riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 LEF e della decisione di un giudice il cui dispositivo constata la presenza di una pretesa di diritto civile. Pertanto, se la pretesa è constatata dal giudice, decorre un nuovo termine di prescrizione di 10 anni, analogamente a quanto previsto dal diritto vigente. In caso di rigetto dell'azione, la questione della prescrizione è obsoleta. Se non si entra nel merito dell'azione ricomincia a decorre il termine generale.

Art. 140 Interruzione e nuova decorrenza; effetti per nuovi crediti

Questa disposizione è nuova. La proroga della prescrizione mediante nuova decorrenza sarà applicata anche ad altri crediti nei confronti dello stesso debitore che esistono allo stesso titolo giuridico accanto o in sostituzione del credito in questione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò vale già per le azioni di garanzia¹⁰². La stessa prassi è giustificata anche in altri casi, ad esempio nel caso di un diritto di risarcimento in sostituzione del credito originario.

Art. 141 Interruzione e nuova decorrenza; Effetti tra coobbligati

Il capoverso 1 riprende in linea di massima l'articolo 136 capoverso 1 CO. Secondo la giurisprudenza consolidata la regola si applica alla solidarietà perfetta, ma non agli obblighi per cause diverse (solidarietà imperfetta), poiché nel secondo caso ogni credito ha un termine di prescrizione diverso e quindi anche l'interruzione riguarda soltanto il singolo credito (cfr. PG n. 2.3.3 d)¹⁰³. La disposizione va mantenuta fintanto che la solidarietà e il diritto di regresso restano intatti (cfr. PG n. 4.7). Il suo tenore tuttavia chiarisce che la nuova decorrenza si applica ai debitori solidali e ai condebitori soltanto se la prescrizione è stata interrotta dal creditore; si tratta di una questione in merito alla quale vige attualmente incertezza.

I capoversi 2 e 3 corrispondono all'articolo 136 capoversi 2 e 3 CO. Anche qui si chiarisce che deve essere il creditore a interrompere la prescrizione.

Variante:

Se sussiste un diritto diretto, l'interruzione nei confronti dell'assicuratore sarà in futuro valida anche nei confronti della persona civilmente responsabile e viceversa (*cpv.* 4). La disposizione corrisponde alla proposta dell'avamprogetto sul diritto in materia di responsabilità civile (art. 55b) ed è coerente con l'articolo 135 capoverso 3 AP-CO. Il principio è d'altronde già sancito negli articoli 83 capoverso 2 LCStr e 39 capoverso 2 LITC. L'interruzione nei confronti dell'assicuratore produce effetti nei confronti della persona responsabile soltanto fino all'importo della copertura assicurativa del danneggiato.

Art. 142 Credito con pegno mobiliare

¹⁰² Cfr. DTF **96** II 181, consid. 3b.

¹⁰³ Cfr. DTF **127** III 257, consid. 6a.

La disposizione riprende invariato l'articolo 140 CO. Nonostante la prescrizione, il creditore può far valere il suo diritto di pegno mobiliare.

2 Altre disposizioni del Codice delle obbligazioni

Art. 60

L'articolo 60 CO va abrogato; la prescrizione di pretese di risarcimento o riparazione risultanti da atti illeciti (art. 60 cpv. 1 CO) sarà armonizzata alla prescrizione nel diritto contrattuale e disciplinata nelle disposizioni riguardanti l'estinzione delle obbligazioni (art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è quindi sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni resta in linea di massima valido (art. 129 AP-CO); per le pretese risultanti da danni a persone è previsto un termine di prescrizione di 30 anni (art. 130 AP-CO).

Si rinuncia a un disciplinamento della prescrizione di pretese derivanti da un reato, attualmente previsto dall'articolo 60 capoverso 2. Nella prassi l'applicazione di questa disposizione si è rivelata difficile (cfr. PG n. 2.3.3 seg. e 4.6).

Va abrogato anche il disciplinamento riguardante l'imprescrittibilità dell'eccezione di cui all'articolo 60 capoverso 3 CO¹⁰⁴. Secondo tale disposizione, la parte che è stata danneggiata da un «atto illecito» in occasione della conclusione del contratto, può rifiutare l'adempimento di una prestazione contrattuale anche dopo prescritta la pretesa di risarcimento derivante dall'atto illecito. La disposizione è d'importanza soprattutto per i contratti viziati da dolo (art. 28 CO) o da conclusione per timore (art. 29 CO), che in tal caso non sono vincolanti. Il suo campo d'applicazione è tuttavia molto ristretto. Fintanto che non è ancora scaduto il termine di cui all'articolo 31 capoverso 1 CO, la vittima del dolo o del timore non è ancora un debitore e non può quindi richiamarsi all'articolo 60 capoverso 3 CO per rifiutare la prestazione. Infine, la disposizione non è applicabile se la persona lesa ha approvato il contratto esplicitamente o con il suo comportamento (p.es. adempiendolo), riconoscendo in tal modo la liceità del credito. La disposizione si applica quindi soltanto se la vittima del dolo o del timore lascia passare il termine di un anno previsto dall'articolo 31 capoverso 1 senza contestare o approvare il contratto. D'altronde la dottrina definisce la disposizione dubbia, formulata in modo poco chiaro, inappropriata sotto il profilo della sistematica legislativa e senza importanze¹⁰⁵.

Art. 67

Secondo l'avamprogetto, anche le pretese derivanti da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO); l'articolo 67 capoverso 1 va quindi abrogato. Pertanto anche per le pretese risultanti da indebito arricchimento il termine di prescrizione relativo è prolungato da uno a tre anni (art. 128 AP-CO), mentre resta in vigore il termine assoluto di dieci anni (art. 129 AP-CO). Nell'ambito del diritto in materia di indebito arricchimento la proroga del termine di prescrizione relativo è particolarmente opportuna, poiché spesso non è a lungo chiaro per la vittima se, in seguito al fallimento della soluzione giuridica perseguita, sarà costretta a ricorrere alle pretese derivanti dall'indebito arricchimento.

¹⁰⁴ Non così l'art. 31 cpv. 3 dell'avamprogetto sul diritto in materia di responsabilità civile.

¹⁰⁵ Cfr. REY, N 1711.

Se l'arricchimento consiste in un credito nei confronti della persona lesa, secondo l'articolo 67 capoverso 2 CO quest'ultima può rifiutare l'adempimento anche nel caso in cui le sue pretese risultanti dall'indebito arricchimento fossero prescritte. Sullo sfondo del riconoscimento di un debito senza l'indicazione della causa dell'obbligazione di cui all'articolo 17 CO (riconoscimento astratto del debito), la portata di tale disciplinamento, inserito nell'articolo 67 CO dalla commissione di redazione, è controversa¹⁰⁶. La disposizione è principalmente d'interesse dogmatico e va pertanto abrogata.

Art. 196a

L'articolo 196a CO prevede una norma speciale per i beni culturali. La disposizione è in vigore dal 1° giugno 2005 ed è stata inserita nel CO in virtù dell'articolo 32 LTBC¹⁰⁷ e della Convenzione dell'UNESCO sui beni culturali¹⁰⁸, insieme al nuovo articolo 210 capoverso 1^{bis} CO e diverse modifiche del diritto in materia di prescrizione acquisitiva nel CC nonché dell'articolo 934 capoverso 1^{bis} CC. Secondo il messaggio sulla LTBC queste disposizioni sono state introdotte in seguito al «netto incremento di furti di beni culturali riscontrato negli ultimi decenni» che rende necessaria una «maggiore protezione delle vittime di furti». Le norme intendono inoltre rendere meno attraente il commercio con oggetti di «provenienza oscura», poiché l'acquirente di un siffatto oggetto ha la possibilità di agire contro il venditore durante un periodo di 30 anni¹⁰⁹. Per questi motivi i termini speciali di prescrizione saranno validi anche in futuro.

Art. 201 cpv. 4

Il diritto di garanzia è una specie di responsabilità del venditore indipendente da colpa. Il venditore risponde dei difetti della cosa anche nel caso in cui non li conosceva o non sarebbe stato in grado di conoscerli (cfr. art. 197 cpv. 2 CO). Per attenuare questa norma severa, il diritto vigente prevede, da una parte, che la mancata notifica di eventuali difetti abbia per conseguenza l'approvazione (art. 201 CO) e, dall'altra, un termine di prescrizione più breve (art. 210 CO)¹¹⁰.

L'avamprogetto si prefigge anche di armonizzare la prescrizione del diritto di garanzia. La conseguente proroga del termine di prescrizione è riequilibrata dall'introduzione di un termine di censura assoluto di due anni (*cpv. 4*). Il termine corrisponde a quello previsto dalla Convenzione sui contratti di compravendita¹¹¹.

Se il compratore non ha notificato difetti entro due anni dalla consegna della cosa, quest'ultima è considerata approvata nonostante eventuali difetti e pertanto il compratore perde il suo diritto di garanzia. Si tratta di un termine preclusivo e non di un termine di

¹⁰⁶ Cfr. BSK-HUWILER, art. 67 CO N 1 seg., 10 segg.

¹⁰⁷ Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali; RS 444.1).

¹⁰⁸ Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (RS 0.444.1).

¹⁰⁹ FF 2002 457, pag. 527.

¹¹⁰ BSK-HONSELL, prima di art. 197–210 CO N 1.

¹¹¹ Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1).

prescrizione. Il giudice deve tenerne conto d'ufficio e il termine non può essere né sospeso né interrotto.

Se entro due anni non è sollevata alcuna censura, il termine di censura assoluto sostituisce i termini di prescrizione del CO. Se invece il compratore ha notificato tempestivamente i difetti, nel far valere la sua pretesa deve sempre tenere conto dei termini di prescrizione (cfr. anche gli art. 38 seg. della Convenzione sui contratti di compravendita).

Art. 210 cpv. 1 e 3

Le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione si applicano anche alla garanzia per difetti della cosa, a condizione che il difetto venga notificato per tempo (cfr. art. 201 AP-CO). L'articolo 210 capoverso 1 CO può pertanto essere abrogato senza essere sostituito. Questo significa in particolare:

- il termine relativo di tre anni decorre per tutte le pretese risultanti da difetti della cosa – ossia per l'azione redibitoria o estimatoria, per le pretese di risarcimento e per un'eventuale corretta esecuzione pattuita per contratto – da quando si ha conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO).
- per il termine assoluto occorre procedere a una distinzione: in linea di massima il termine decorre a partire dall'esigibilità della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo (art. 129 cpv. 1 AP-CO), ossia al momento della consegna della merce (cfr. art. 75 CO) e non quando si scopre il difetto. Lo stesso vale per un'eventuale eliminazione dei vizi pattuita per contratto. Il diritto al risarcimento dei danni decorre dal momento in cui è stato commesso l'atto dannoso, ossia dal momento della violazione del contratto (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Di regola tale momento coincide con la consegna della merce.

Le regole generali di prescrizione previste dall'avamprogetto sono conformi alla Convenzione sui contratti di compravendita. Non lo sono invece quelle del diritto vigente, poiché, nonostante il compratore possa notificare eventuali difetti e invocare una violazione del contratto anche dopo più di un anno, secondo l'articolo 210 capoverso 1 CO le relative pretese si prescrivono in un anno¹¹².

L'articolo 210 capoverso 1^{bis} CO si riferisce ai beni culturali. La disposizione specifica resta in vigore (cfr. le spiegazioni all'articolo 196a CO).

Non va abrogato neppure l'articolo 210 capoverso 2 CO. Se non ha ancora pagato la merce, il compratore può opporre l'eccezione per i difetti della cosa anche dopo la scadenza del termine di prescrizione, a condizione che abbia notificato per tempo i difetti conformemente all'articolo 201 AP-CO. Se ha notificato i difetti per tempo, il compratore può opporre anche l'eccezione di compensazione (art. 120 cpv. 3 CO).

L'articolo 210 capoverso 3 va abrogato senza essere sostituito. Secondo questa disposizione i termini di prescrizione brevi non si applicano se il venditore ha tratto deliberatamente in inganno il compratore. Si applica invece la regola generale dell'articolo 127 CO¹¹³. Poiché in futuro saranno generalmente valide le regole generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO), la disposizione diventa obsoleta.

¹¹² Cfr. KOLLER, WKR, pag. 1 segg.; MOHS/HACHEM, pag. 1541 segg.

¹¹³ DTF **107** II 231, consid. 3a seg.

Attualmente, in seguito a due iniziative parlamentari¹¹⁴, il Parlamento sta elaborando un progetto di revisione del diritto in materia di prescrizione delle azioni di garanzia. Il dibattito parlamentare sulla revisione si svolgerà nella sessione estiva 2011. Nell'elaborazione del messaggio sulla presente revisione generale del diritto in materia di prescrizione occorrerà tenere conto delle decisioni delle Camere federali, soprattutto per quanto riguarda la protezione dei consumatori.

Art. 219 cpv. 3

Il termine di prescrizione assoluto di cinque anni è sostituito dai termini di prescrizione generali di tre e dieci anni (art. 128 seg. AP-CO). Il termine decorre a partire dal trasferimento della proprietà, ossia con l'iscrizione nel registro fondiario. Le parti possono concordare termini di prescrizione più lunghi (art. 133 AP-CO).

Analogamente a quanto previsto per la vendita di cose mobili, anche per l'acquisto di fondi s'intende introdurre un termine assoluto per la notifica di difetti. Tale termine è di cinque anni a contare dall'acquisto della proprietà (cfr. anche art. 370 cpv. 4 AP-CO).

Art. 251 Titolo marginale

Il termine di un anno è un termine di perenzione e può pertanto essere mantenuto. Il nuovo titolo marginale ha il seguente tenore: *Perenzione e azione degli eredi*.

Art. 315

Il termine di prescrizione breve previsto dall'articolo 315 CO in riferimento alle azioni per la consegna e l'accettazione del mutuo va abrogato e sostituito dalle disposizioni generali sulla prescrizione. L'azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del mutuante per l'accettazione del mutuo si prescrivono in tre anni e il termine decorre dal momento in cui si ha conoscenza del mutuo e del mutuante o del mutuatario. (art. 128 AP-CO), ma al più tardi dieci anni dopo l'inizio dell'esigibilità (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Se le parti non hanno concordato il momento del trasferimento del mutuo, il termine decorre dal momento in cui è stato concluso il contratto di mutuo. Va osservato che le parti sono libere di concordare termini più brevi (art. 133 AP-CO).

Art. 341 Titolo marginale e cpv. 2

L'articolo 341 capoverso 2 CO rinvia alle norme generali sulla prescrizione. Poiché tali norme sono in linea di massima sempre applicabili, la disposizione è abrogata. Di conseguenza il titolo marginale dev'essere modificato.

Art. 370 cpv. 4

Come nel diritto in materia di acquisto (Art. 201 cpv. 4 e 219 cpv. 3 AP-CO) l'avamprogetto prevede per il committente un termine assoluto per notificare i difetti. Tale

¹¹⁴ 06.490 IV. pa. Leutenegger-Oberholzer «Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo 210 del Codice delle obbligazioni» e 07.497 Iv. pa. Bürgi «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)».

termine è di due anni, per le costruzioni immobiliari di cinque (cfr. le spiegazioni all'art. 201 cpv. 4 e 219 cpv. 3 AP-CO).

Art. 371

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un'opera mobile o immobile, le pretese del committente per i difetti dell'opera (sia mobile che immobile) si prescriveranno in futuro secondo le disposizioni generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO; cfr. le spiegazioni all'art. 210 AP-CO).

Art. 454 Titolo marginale e cpv. 1 e 3

In futuro anche le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescriveranno secondo le regole generali; l'articolo 454 capoverso 1 CO va quindi abrogato. Rispetto al diritto in vigore il termine sarà pertanto più lungo, il che in fondo non è giustificato dalla natura della cosa. Con il termine assoluto di otto giorni per la notifica dei danni previsto dall'articolo 452 capoverso 3 CO il problema è tuttavia attenuato. Inoltre, le parti possono concordare termini di prescrizione più brevi (art. 133 AP-CO). Infine, occorre osservare che la prescrizione può essere interrotta anche secondo il diritto vigente, ottenendo così una proroga del termine contraria al principio del rapido compimento.

Il capoverso 2 dell'articolo 454 sull'opposizione in via di eccezione resta in vigore (cfr. le spiegazioni all'art. 210 cpv. 2 CO).

Infine, l'articolo 454 capoverso 3 va abolito per gli stessi motivi dell'articolo 210 capoverso 3 CO (cfr. le spiegazioni a tale articolo).

Art. 507 cpv. 5

Dopo il pagamento del debito principale al creditore, il fideiussore può rivalersi nei confronti del debitore principale mediante un diritto di regresso autonomo, risultante dal rapporto giuridico esistente tra il fideiussore e il debitore principale (p.es. mandato, gestione d'affari senza mandato, indebito arricchimento) o mediante un diritto di regresso indiretto, in quanto dopo il soddisfacimento del creditore i diritti di quest'ultimo sono trasferiti per legge al fideiussore. L'articolo 507 disciplina questo diritto di regresso indiretto del fideiussore. In quanto *lex specialis* la norma prevale sull'articolo 149 capoverso 1 CO. Questo trattamento privilegiato del fideiussore è mantenuto anche con l'avamprogetto. S'intende tuttavia procedere a un adattamento alle disposizioni generali in materia di prescrizione, senza rivedere totalmente il diritto di regresso (cfr. PG n. 4.7). L'articolo 507 capoverso 5 AP-CO prevede pertanto che il termine relativo decorra soltanto a partire dal momento in cui il fideiussore ha soddisfatto il creditore e ha avuto conoscenza del debitore (cfr. p.es. anche l'art. 21 AP-LResp). Per l'inizio della decorrenza del termine assoluto, l'avamprogetto si fonda sul momento del soddisfacimento del creditore, evitando così, analogamente al diritto vigente, che il termine assoluto decorra a partire dall'esigibilità del debito principale.

Art. 591-593, 619 cpv. 1

Le disposizioni prevedono termini di prescrizione particolari per le azioni dei creditori contro un socio per debiti della società. L'articolo 591 CO accorcia da dieci a cinque anni

il termine di prescrizione ordinario della responsabilità del singolo socio per i debiti della società (art. 568 CO), se la società è stata sciolta o il socio è uscito dalla società. Il termine di cinque anni si applica soltanto ai debiti della società per i quali il socio è responsabile personalmente e alle pretese dei creditori della società. Inoltre, il termine di prescrizione più breve vale soltanto se dopo cinque anni la pretesa non è già prescritta, ad esempio perché il termine di prescrizione ordinario è scaduto già prima dello scioglimento o dell'uscita. Il campo d'applicazione della disposizione è quindi molto ristretto. Lo scopo del termine di prescrizione più breve va ricercato in ragioni di equità, che hanno portato a disciplinamenti analoghi sia in Germania che in Francia¹¹⁵. Per tali motivi la regola speciale resterà in vigore anche con il nuovo diritto. Resteranno in vigore anche l'articolo 592, che prevede alcune deroghe all'articolo 591, e l'articolo 593 CO, che in quanto *lex specialis* prevale sull'articolo 141 capoverso 1 AP-CO (cfr. le spiegazioni agli art. 1070, 1071 cpv. 2, 1098 cpv. 1, 1143 cpv. 1 n. 18 AP-CO). Restano invariati anche gli articoli 26 capoverso 2 e 75 capoverso 2 LFus¹¹⁶, che prevedono un disciplinamento analogo.

Art. 678 cpv. 4

L'articolo 678 capoverso 4 CO è una disposizione speciale del diritto sull'indebitato arricchimento che prevale sulla norma generale dell'articolo 67 capoverso 1 CO. La disposizione va abrogata poiché, ai fini dell'uniformità, *de lege ferenda* anche le pretese di restituzione si prescrivono secondo le disposizioni generali sulla prescrizione. Si applicano pertanto un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e un termine assoluto di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il termine assoluto inizia a partire dall'esigibilità del credito. La restituzione è esigibile dal momento della prestazione indebita.

Art. 760

La disposizione è da abrogare. L'idea dell'avamprogetto corrisponde al disciplinamento previsto dal diritto vigente (art. 760 cpv. 1 CO). Tuttavia il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni e non più di cinque (art. 128 cpv. 1 AP-CO). La prescrizione speciale in caso di reato (art. 760 cpv. 2 CO) va pertanto abrogata analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. PG n. 2.3.3 seg. e 4.6).

Art. 864 cpv. 4

Il diritto vigente sancisce che le pretese si prescrivono in tre anni, con decorrenza dall'inizio dell'esigibilità (art. 864 cpv. 4 CO). Secondo l'avamprogetto i diritti di cui all'articolo 864 CO si prescrivono conformemente alle disposizioni generali sulla prescrizione, ossia in tre (termine relativo; art. 128 AP-CO) o dieci anni (termine assoluto; art. 129 AP-CO). Rispetto al diritto vigente si applicano pertanto di regola termini più lunghi. Tuttavia, tali termini possono essere accorciati nello statuto, entro i limiti previsti dall'articolo 133 AP-CO.

¹¹⁵ BSK-STAEHELIN, art. 591 CO N 1 segg.

¹¹⁶ Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; RS 221.301).

Art. 878 cpv. 2

L'articolo 878 capoverso 1 CO disciplina un termine di perenzione¹¹⁷, che pertanto rimane in vigore invariato.

L'articolo 878 capoverso 2 disciplina invece la prescrizione del regresso di un socio che ha pagato più della sua parte. Come nel caso dell'articolo 507 capoverso 5 AP-CO s'intende mantenere un disciplinamento esplicito della prescrizione del regresso. In futuro si applicheranno tuttavia i termini generali previsti dall'avamprogetto (cfr. le spiegazioni all'art. 507 cpv. 5 AP-CO).

Art. 919

La disposizione va abrogata analogamente all'articolo 760 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 760 CO).

Art. 1070, 1071 cpv. 2, 1098 cpv. 1, 1143 cpv. 1 n. 18

I titoli di credito hanno perso importanza e vi è una chiara tendenza verso i titoli valori in forma non cartacea (titoli contabili). I termini di prescrizione brevi vanno quindi per ora mantenuti (art. 1069 e 1134 CO) e corrispondono all'articolo 70 della Convenzione sulla cambiale¹¹⁸ e all'articolo 52 della Convenzione sull'assegno bancario¹¹⁹.

De lege ferenda i motivi d'interruzione sono invece retti dalle disposizioni generali in materia di prescrizione (art. 137 seg. AP-CO). In quest'ambito non si giustifica una disciplina divergente e quindi gli articoli 1070 e 1071 capoverso 2 CO vanno abrogati. L'articolo 1071 capoverso 1 CO resta invece in vigore, poiché corrisponde all'articolo 71 della Convenzione sulla cambiale e in quanto *lex specialis* del diritto in materia di cambiali prevale sulla regola generale dell'articolo 141 capoverso 1 AP-CO. Dato che l'articolo 1070 CO è abrogato, occorre adattare i rinvii degli articoli 1098 e 1143.

L'articolo 1168 capoverso 3 CO disciplina un motivo particolare di sospensione. Analogamente ai motivi di sospensione specifici della LEF (cfr. le spiegazioni all'art. 136 AP-CO) anche questo motivo rimane in vigore.

3 Modifica del diritto vigente

Osservazione preliminare

La presente revisione si prefigge di dichiarare applicabili, laddove opportuno, le disposizioni generali del CO sulla prescrizione. Al fine di rendere evidente la portata di questo obiettivo, l'allegato elenca, per quanto possibile, tutte le leggi che contengono disposizioni da adattare. L'articolo 46 LCA¹²⁰ non è stato adeguato poiché tra breve il Consiglio federale adotterà un messaggio su un disegno di revisione della LCA. Inoltre, si

¹¹⁷ Cfr. BSK-NIGG, art. 878 CO N 9 seg.; di parere diverso CHK-COURVOISIER, art. 878 N 5 con ulteriori rimandi.

¹¹⁸ Convenzione del 7 giugno 1930 che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (RS 0.221.554.1).

¹¹⁹ Convenzione del 19 marzo 1931 che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (RS 0.221.555.1).

¹²⁰ Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1).

è rinunciato ad adattare i termini entro cui presentare la domanda d'indennizzo e di riparazione morale secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati¹²¹ (art. 25 LAV). La natura giuridica di questo termine, la sua durata e l'inizio della sua decorrenza sono stati accuratamente esaminati in occasione della recente revisione. La soluzione scelta tiene conto anche delle situazioni in cui la vittima non ha immediatamente conoscenza del danno.

Non sono state adattate neppure le legislazioni in materia di dogana, tasse di bollo, imposte, tassa d'esenzione dall'obbligo militare e diritto penale amministrativo. I termini di prescrizione sanciti in queste leggi seguono criteri particolari. I risultati della procedura di consultazione mostreranno se si auspica un adattamento parziale al diritto generale in materia di prescrizione anche in questo settore o addirittura un passaggio completo a tale sistema.

3.1 Legge del 26 giugno 1998¹²² sull'asilo

Art. 85 cpv. 3

Secondo il diritto vigente il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. L'idea dell'avamprogetto equivale a quella della legge sull'asilo, ma il termine relativo di un anno è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è sempre di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il rimborso è esigibile a partire dalla sua insorgenza (art. 75 CO).

3.2 Legge federale del 14 marzo 1958¹²³ su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali

Art. 20 cpv. 1

Il termine vigente di un anno è molto breve, tanto più che si tratta di un termine di perenzione. Anche l'ambito della responsabilità della Confederazione sarà pertanto in futuro retto dalle disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 20 cpv. 1 AP-LResp; art. 127 segg. AP-CO). Di conseguenza le pretese nei confronti della Confederazione si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza della pretesa e del responsabile (art. 128 AP-CO), ma al più tardi dieci o trent'anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).

Art. 21

Si è consapevolmente rinunciato a uniformare la prescrizione dei diritti di regresso (cfr. PG n. 4.7). Ciononostante s'intendono, entro certi limiti, adeguare i termini al diritto generale in materia di prescrizione. Anche i diritti di regresso della Confederazione saranno pertanto in futuro retti dalle disposizioni generali del CO sulla prescrizione. Tuttavia, il termine relativo decorrerà soltanto dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata e si è avuta conoscenza del funzionario responsabile. Il termine assoluto decorre dal giorno in cui è stato commesso l'atto dannoso, poiché la cessione legale non influisce sul decorso della prescrizione.

¹²¹ Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5).

¹²² LAsi; RS **142.31**.

¹²³ Legge sulla responsabilità (LResp); RS **170.32**.

Art. 23

Infine anche il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio si prescriverà secondo le disposizioni generali del CO sulla prescrizione (art. 23 AP-LResp; art. 127 segg. AP-CO). Secondo l'avamprogetto tale diritto si prescrive in tre anni a partire dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del proprio credito e del debitore (art. 128 AP-CO) e al più tardi dieci anni a contare dal giorno in cui i doveri di servizio sono stati violati (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).

L'articolo 23 capoverso 2 va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

3.3 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907¹²⁴

art. 93

L'articolo 93 CC va abrogato, poiché alle pretese risultanti dal finanziamento si applicheranno in futuro le regole generali di prescrizione del CO (art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di tre anni decorre dal giorno in cui si è avuto conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO). Conformemente all'articolo 129 capoverso 1 AP-CO il termine di prescrizione assoluto scade dieci anni a contare dal giorno in cui il credito è esigibile. Secondo l'articolo 91 capoverso 1 CC le pretese risultanti dal finanziamento sono esigibili dal giorno dello scioglimento.

Art. 455 nCC¹²⁵

La disposizione del futuro diritto in materia di protezione degli adulti disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento o alla riparazione morale risultanti da una misura dell'autorità. I capoversi 1 e 2 dell'articolo 455 nCC corrispondono all'articolo 60 capoverso 1 e 2 CO. È pertanto opportuno un adattamento alle regole generali di prescrizione del CO. I capoversi 1 e 2 sono pertanto abrogati e si applicano le regole generali di prescrizione (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

Se la lesione risulta dall'emanazione o dall'esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone (art. 455 cpv. 3 nCC). Questo disciplinamento esplicito va abrogato poiché è valido anche secondo il presente avamprogetto. Se il fatto dannoso non si esaurisce in un unico atto, ma costituisce una misura permanente, la prescrizione decorre soltanto dal momento in cui la misura permanente è conclusa (cfr. le spiegazioni all'art. 129 AP-CO).

Art. 586 cpv. 2

La disposizione è abrogata e introdotta come motivo di sospensione nell'art. 136 numero 6 AP-CO (cfr. le spiegazioni all'art. 136 AP-CO).

¹²⁴ CC; RS **210**.

¹²⁵ Disposizione secondo la modifica del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione FF 2009 141); entrata in vigore: 1° gennaio 2013.

Art. 601

L'articolo 601 CC disciplina la prescrizione dell'azione del legatario. In virtù del tenore della disposizione, si tratta di un termine di prescrizione. La prescrizione specifica è sostituita dalle disposizioni generali sulla prescrizione (art. 127 segg. AP-CO).

Il termine di prescrizione relativo decorre dal giorno in cui il legatario ha avuto conoscenza del credito e del debitore (art. 128 AP-CO). In virtù dell'articolo 129 capoverso 1 AP-CO, il termine di prescrizione assoluto scade in ogni caso dieci anni dopo l'esigibilità del legato. Secondo l'articolo 562 capoverso 2 CC il diritto del legatario diventa esigibile dal momento in cui il gravato ha accettato la successione o non può più rinunciare alla stessa; inoltre, con la data stabilita nella disposizione a causa di morte, se tale data è posteriore alla comunicazione ufficiale (art. 558 CC).

Nel caso dei termini disciplinati dagli articoli 521 e 533 CC, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina vigente, non si tratta invece di un termine di prescrizione, bensì di un termine di perenzione¹²⁶. Nella dottrina vi sono invece opinioni divergenti in merito alla questione se il termine di cui all'articolo 600 CC sia un termine di prescrizione o di perenzione¹²⁷. È più probabile che si tratti di un termine di perenzione, tanto più che la disposizione si rifà al disciplinamento delle azioni di nullità (art. 521 CC) e di riduzione (art. 533 CC), che contengono termini di perenzione.

Art. 637 cpv. 3

Secondo l'articolo 637 capoverso 1 CC, compiuta la divisione, gli eredi sono fra di loro tenuti alla garanzia per i beni della divisione come il venditore e l'acquirente. Saranno pertanto applicabili per analogia i nuovi termini per la notifica di difetti previsti nel diritto in materia di acquisto (cfr. art. 201 cpv. 4 AP-CO). In tal modo si tiene conto dell'attribuzione particolare del rischio nel diritto in materia di garanzia. La prescrizione è quindi retta dalle regole generali di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO); l'articolo 637 capoverso 3 CC va pertanto abrogato. Di regola il termine decorre dal giorno della divisione (art. 75 CO).

Secondo l'articolo 639 capoverso 2 CC la responsabilità solidale si prescrive in cinque anni. Secondo la dottrina vigente non si tratta di una prescrizione, bensì di un termine concernente il diritto di far valere la responsabilità solidale; il termine non può essere interrotto¹²⁸. Scaduto il termine, la responsabilità solidale nei confronti del creditore decade. Se i debiti non sono stati suddivisi in occasione della divisione, ogni erede è responsabile nei confronti del creditore proporzionalmente alla sua quota ereditaria. La disposizione resta invariata.

Art. 754 Prescrizione dell'azione di risarcimento

Alle pretese di risarcimento del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa (art. 752 CC) e a quelle dell'usufruttuario per rimborso di spese o per rimozione di

¹²⁶ PraxKomm Erbrecht-TARNUTZER-MÜNCH/ABT, art. 521 N 2 con altri rimandi; PraxKomm Erbrecht-HRUBESCH-MILLAUER, art. 533 N 1 con altri rimandi.

¹²⁷ CHK-GÖKSU, art. 598–600 CC N 20 con altri rimandi.

¹²⁸ CHK-GÖKSU, Art. 639 CC N 6 con altri rimandi.; di parere diverso PraxKomm Erbrecht-MABILLARD, art. 639 N 11 segg.

apparecchi ed impianti (art. 753 CC) si applica, secondo il diritto vigente, un termine di prescrizione più breve, fondato su una *lex specialis* all'articolo 127 CO (art. 754 CC). Secondo l'articolo 754 il termine di prescrizione non decorre dalla fine dell'usufrutto, bensì soltanto dal momento della restituzione della cosa, ossia dal momento in cui ne entra in possesso il proprietario o l'erede.

In futuro tali pretese si prescriveranno secondo le regole generali di prescrizione (art. 754 AP-CC cpv. 1, art. 127 segg. AP-CO); tuttavia il termine assoluto non decorre dall'esigibilità del credito o dal giorno in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno, bensì dal momento della restituzione (art. 754 cpv. 2 AP-CC). Va osservato che per quanto riguarda le pretese di rimborso delle spese da parte dell'usufruttuario, tale momento coincide con l'esigibilità (art. 753 cpv. 1 CC). Si tratta quindi di un mero chiarimento.

In riferimento alle pretese del proprietario per alterazioni o deprezzamento della cosa (art. 752 CC), il momento dell'inizio della decorrenza non coincide con quello dell'atto che ha causato il danno, previsto dalle regole generali di prescrizione. Infatti, se il fatto dannoso si verifica all'inizio dell'usufrutto, in caso di una durata di più anni dell'usufrutto il diritto di risarcimento sarebbe già prescritto. È pertanto giustificato un disciplinamento divergente.

L'articolo 790 capoverso 2 CC resta in vigore. Dal momento in cui diventano un debito personale dell'obbligato, le singole prestazioni sottostanno al termine generale di prescrizione.

Art. 911 cpv. 3

L'articolo 911 capoverso 3 CC va abrogato. In futuro il diritto sull'eccedenza si prescrive secondo le regole generali di prescrizione del CO (art. 127 segg. AP-CO). Pertanto il diritto si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del diritto e dell'obbligato (art. 128 AP-CO), e in ogni caso dieci anni dopo l'inizio dell'esigibilità del diritto (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto sull'eccedenza è esigibile al momento della vendita della cosa. Ciò risulta dalla natura del rapporto giuridico.

L'articolo 929 capoverso 2 resta in vigore poiché, nonostante la disposizione parli di prescrizione, secondo la dottrina vigente si tratta di un termine di perenzione¹²⁹.

L'articolo 934 capoverso 1^{bis} CC sancisce una norma speciale per i beni culturali. Anche questa disposizione resta invariata (cfr. le spiegazioni all'art. 196a CO).

Art. 49 Titolo finale CC

Con l'entrata in vigore della presente revisione i diritti non ancora prescritti, si prescriveranno in linea di massima secondo il nuovo diritto (art. 49 cpv. 1 AP-Titolo finale CC). In quanto situazione permanente, la prescrizione non ancora scaduta costituisce un diritto non acquisito¹³⁰ secondo il principio sancito nell'articolo 4 Titolo finale CC. Tale regola va applicata sia nell'ambito del diritto privato federale sia nei casi in cui le leggi di diritto pubblico da modificare rinviano alle disposizioni generali del CO sulla prescrizione.

¹²⁹ BSK-STARK/ERNST, art. 929 CC N 4.

¹³⁰ BROGGINI, pag. 506 seg.

Dall'articolo 49 capoverso 2 CC consegue che per i termini di prescrizione che secondo il diritto vigente sono più lunghi rispetto al diritto futuro, il termine ricomincia a decorrere con l'entrata in vigore del nuovo diritto. Tale regola si applicherà soprattutto in caso di diritti contrattuali prioritari, nel cui caso il termine del diritto anteriore di dieci anni (art. 127 CO) sarà spesso sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO). S'intende così evitare che un creditore che ha acquisito un credito secondo il diritto anteriore e tiene conto di un termine di prescrizione di dieci anni non possa più esigere il suo credito poiché secondo il nuovo diritto il termine di prescrizione sarebbe già decorso.

Variante ad art. 49 Titolo finale CC

La variante concerne soltanto il *capoverso 2*, mentre il *capoverso 1* è identico all'art. 49 *capoverso 1* AP-Titolo finale CC e il *capoverso 3* corrisponde all'articolo 49 *capoverso 2* AP-Titolo finale CC. Secondo il *capoverso 2* della variante i diritti si prescriveranno conformemente al nuovo diritto anche se il termine di prescrizione assoluto è scaduto secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto. Il nuovo diritto non sarà invece applicabile se secondo il diritto anteriore è scaduto anche il termine di prescrizione relativo.

L'effetto retroattivo del nuovo diritto tiene conto della volontà politica di migliorare la protezione delle vittime di danni tardivi. Poiché il compimento della prescrizione non cancella la pretesa, bensì concede al debitore soltanto la possibilità di rifiutare la prestazione, l'effetto retroattivo proposto è giustificato. Il Consiglio federale è tuttavia consapevole che l'effetto retroattivo è contrario al principio della certezza del diritto, tanto più che potrebbe consentire di riaprire procedimenti già passati in giudicato. In tal caso è ipotizzabile che, in seguito al compimento della prescrizione constatata con decisione passata in giudicato, il debitore rinunci a conservare ulteriormente i documenti probatori e quindi verrebbe a trovarsi in difficoltà nel caso in cui la pretesa diventasse di nuovo esigibile. Il risultato della procedura di consultazione dovrà indicare se l'interesse a una migliore protezione delle vittime di danni tardivi prevale sul principio della certezza giuridica.

3.4 Legge federale del 18 giugno 1993¹³¹ sulla responsabilità per danno da prodotti

Art. 9 e 10 Prescrizione

In futuro le pretese risultanti dalla LRDP si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 9 AP-LRDP; art. 127 segg. AP-CO). Come nel diritto vigente, il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni (art. 128 cpv. 1 AP-CO). Tuttavia non sarà più sufficiente la condizione secondo cui l'avente diritto «avrebbe dovuto avere conoscenza»; egli dovrà avere effettivamente conoscenza dell'identità del produttore e del danno (art. 128 cpv. 2 AP-CO).

Occorre inoltre abrogare il termine di perenzione di dieci anni dell'articolo 10 LRDP. Secondo le regole di prescrizione del CO si applica un termine di prescrizione assoluto di dieci o trent'anni (art. 129 seg. AP-CO). Anche se contraria alla direttiva CEE del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti

¹³¹ LRDP; RS **221.112.944**.

difettosi (cfr. art. 10 par. 2 della direttiva)¹³², la proposta è coerente al sistema globale svizzero.

3.5 Legge federale dell'11 aprile 1889¹³³ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 6 Prescrizione

In futuro le pretese di risarcimento del danno si prescriveranno conformemente alle regole generali del CO (art. 6 cpv. 1 AP-LEF; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo vigente di un anno è prolungato a tre anni (art. 128 AP-CO); il termine assoluto di dieci anni è mantenuto (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Il capoverso 2 dell'articolo 6 LEF va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 cpv. 2 CO).

Art. 149a cpv. 1

Come nel caso di una decisione giudiziaria (cfr. art. 139 cpv. 2 AP-CO), il creditore con un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni non è tenuto a esigere quanto prima il pagamento del credito. Al posto della regola generale di prescrizione può quindi essere mantenuto il disciplinamento speciale dell'articolo 149a LEF. In adeguamento all'articolo 139 capoverso 2 AP-CO il termine sarà di dieci e non più di vent'anni (art. 149a cpv. 1 prima metà del periodo AP-LEF). Nei confronti degli eredi rimane in vigore il termine di un anno (art. 149a cpv. 1 seconda metà del periodo AP-LEF).

Gli articoli 207 capoverso 3 e 297 capoverso 1 LEF rimangono in vigore in quanto motivi speciali di sospensione (cfr. spiegazioni all'art. 136 AP-CO).

Art. 292 Prescrizione

Secondo il diritto vigente l'azione revocatoria «è perentoria» due anni dopo il verificarsi del pertinente stato di insolvenza. Secondo il messaggio sulla modifica della procedura di risanamento questa regola non è più appropriata ed è probabilmente frutto di una svista del Legislatore. Si tratta in realtà di un termine di prescrizione, che può essere interrotto. L'articolo 292 va pertanto adeguato¹³⁴. In futuro saranno applicate le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Di conseguenza il termine assoluto di dieci anni decorre con l'inizio dell'esigibilità dell'azione revocatoria (art. 129 cpv. 1 AP-CO). È determinante il momento in cui sorge l'obbligazione (art. 75 CO). Si tratta del momento in cui è notificato l'attestato di carenza di beni o dichiarato il fallimento (cfr. art. 285 cpv. 2 LEF). Il termine di prescrizione relativo di tre anni decorre dal momento in cui il creditore ha conoscenza del credito e dell'identità del debitore (art. 128 AP-CO).

Disposizione finale della modifica del ...

Per gli attestati di carenza di beni rilasciati precedentemente all'entrata in vigore della presente modifica, il nuovo termine di prescrizione di dieci anni (art. 149a cpv. 1 AP-LEF)

¹³² Direttiva 85/374/CEE; GU n. L 210 del 7/08/1985, pag. 29–33.

¹³³ LEF; RS **281.1**.

¹³⁴ Messaggio dell'8 settembre 2010 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (procedura di risanamento; FF 2010 5667, pag. 5689, con altri rimandi).

decorre dall'entrata in vigore della modifica. Sotto il profilo materiale questa disposizione corrisponde all'articolo 2 capoverso 5 delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994 e all'articolo 49 capoverso 2 AP-Titolo finale CC.

3.6 Legge federale del 7 ottobre 1983¹³⁵ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 11 cpv. 2

Le istituzioni di promozione della ricerca esigono la restituzione delle somme versate a torto o il cui destinatario, nonostante diffida, disattenda gli obblighi imposti (Art. 11 cpv. 1 LPRI). Secondo la legge in vigore il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, in ogni caso però in cinque anni dal momento in cui tale diritto è sorto (art. 11 cpv. 2 LPRI). Secondo il nuovo diritto le pretese si prescriveranno in tre anni dal momento in cui il finanziatore ha avuto conoscenza del proprio diritto e dell'identità del debitore (art. 128 AP-CO), in ogni caso però in dieci anni dal momento in cui il diritto è esigibile (art. 129 cpv. 1 AP-OR). L'inizio dell'esigibilità corrisponde al momento in cui sorge il diritto (art. 75 CO).

3.7 Legge militare del 3 febbraio 1995¹³⁶

Art. 143 Prescrizione

Secondo il diritto vigente le pretese di risarcimento contro la Confederazione si prescrivono in un anno da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni da quando è stato commesso l'atto che ha causato il danno (art. 143 cpv. 1 LM). In futuro saranno applicati un termine relativo di tre e uno assoluto di dieci anni (art. 128 segg. AP-CO). Anche le pretese dirette della Confederazione contro un militare o una formazione si prescrivono secondo queste regole (Art. 143 cpv. 1 AP-LM).

Le regole generali di prescrizione del CO si applicano pure ai diritti di regresso della Confederazione contro militari e formazioni (art. 138 LM). Il termine relativo decorre tuttavia soltanto dal momento in cui la Confederazione ha versato il risarcimento e conosce il militare responsabile (art. 143 cpv. 2 AP-LM). Il termine assoluto decorre dal momento in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno, dato che la surrogazione non influisce sul decorso della prescrizione. In tal modo si ottiene una certa uniformità anche per la prescrizione di pretese di regresso, senza tuttavia procedere a una revisione globale. (cfr. anche art. 21 AP-LResp).

L'articolo 143 capoverso 3 LM va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

In futuro l'interruzione della prescrizione sarà retta dagli articoli 137 segg. AP-CO. Come nel diritto vigente la prescrizione sarà interrotta anche mediante la richiesta scritta di risarcimento presentata al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Art. 143 cpv. 4 AP-LM).

¹³⁵ LPRI; RS **420.1**
¹³⁶ LM; RS **510.10**.

3.8 Legge federale del 4 ottobre 2002¹³⁷ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Art. 65 Prescrizione

L'articolo 65 LPPC disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, per i danni causati illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte del personale insegnante e dei militi della protezione, nonché la prescrizione del diritto di regresso delle autorità statali contro il personale insegnante o i militi della protezione civile. La disposizione corrisponde all'articolo 143 LM ed è modificata analogamente a quest'ultima. Si può quindi rinviare alle spiegazioni all'articolo 143 LM.

3.9 Legge federale dell'8 ottobre 1982¹³⁸ sull'approvvigionamento economico del Paese

Art. 15 secondo periodo

Ai fini dell'uniformità e analogamente alle azioni revocatorie di cui agli articoli 285 segg. LEF, le azioni revocatorie di cui all'articolo 15 LAP si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione. Il rinvio generale alla LEF è pertanto sufficiente e il secondo periodo dell'articolo 15 si può stralciare.

Art. 36 Prescrizione

Secondo il diritto vigente le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 LAP si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia dei fatti da cui sono nate, ma al più tardi in cinque anni a contare dal giorno in cui sono nate (art. 36 cpv. 1 primo periodo LAP). Le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l'articolo 32 capoverso 4 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui queste hanno avuto notizia del recupero, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi entro cinque anni da tale recupero (art. 36 cpv. 3 LAP).

In futuro le pretese della Confederazione e quelle delle persone lese si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni a contare dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del credito e dell'identità del debitore (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso dieci anni a contare dal giorno in cui le pretese sono nate o è stato commesso l'atto che ha causato il danno (art. 129 AP-CO). Il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale per le pretese risultanti da un reato (art. 36 cpv. 1 secondo periodo LAP) va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

In futuro anche i motivi d'interruzione saranno retti dalle disposizioni del CO (art. 137 segg. AP-CO). Tali disposizioni sono più severe rispetto al diritto vigente, secondo cui la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione (art. 36 cpv. 2 LAP).

¹³⁷ LPPC; RS **520.1**.

¹³⁸ Legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP); RS **531**.

3.10 Legge del 5 ottobre 1990¹³⁹ sui sussidi

Art. 32 Prescrizione

Secondo il diritto vigente i crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni (art. 32 cpv. 1 LSu). Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno, dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita (art. 32 cpv. 2 LSu).

Secondo l'avamprogetto, le regole di prescrizione del CO si applicano a tutte le pretese risultanti dalla LSu (art. 32 cpv. 1 AP-LSu; art. 127 segg. CO). Le pretese risultanti da aiuti finanziari o indennità si prescrivono pertanto in tre anni a contare dal giorno in cui si ha avuto conoscenza del credito e dell'identità del debitore (art. 128 cpv. 2 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni dall'inizio dell'esigibilità del credito (art. 129 cpv. 1 AP-CO).

La regola speciale dell'articolo 32 capoverso 3 LSu resta in vigore, poiché in caso contrario determinate pretese si prescriverebbero prima che scada il termine di utilizzazione (cfr. anche la regola speciale per l'usufrutto di cui all'art. 754 AP-CC). In seguito a una modifica redazionale, il termine assoluto decorre dall'«inizio dell'esigibilità» del credito.

L'attuale capoverso 4 dell'articolo 32 LSu va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

Art. 33

L'articolo 33 LSu va abrogato. L'interruzione e la sospensione dei termine saranno rette dalle regole del CO (cfr. le spiegazioni agli art. 136 e 137 AP-CO). La diffida scritta di pagamento non sarà pertanto più considerata un motivo d'interruzione. È abrogato anche il disciplinamento secondo cui il termine di prescrizione è sospeso fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera. Tale disciplinamento è sostituito dal principio secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi (art. 136 cpv. 1 n. 8 AP-CO).

3.11 Legge federale del 13 dicembre 1974¹⁴⁰ sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati

Art. 6 cpv. 2 e 3

Il diritto alla restituzione dei contributi si prescrive conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (cpv. 2; art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del proprio diritto e dell'identità della persona cui incombe la restituzione (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni a contare dall'inizio dell'esigibilità (art. 129 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal momento della ricezione indebita del contributo o dal momento del mancato adempimento delle condizioni (cfr. art. 6 cpv. 1 LF su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati).

¹³⁹ LSu; RS **616.1**.

¹⁴⁰ RS **632.111.72**.

L'interruzione e la sospensione dei termini sono rette dalle disposizioni del CO; il *capoverso 3* è pertanto abrogato (cfr. le spiegazioni all'art. 33 LSu e agli art. 136 e 137 AP-CO).

3.12 Legge federale del 20 giugno 1930¹⁴¹ sull'espropriazione

Art. 14 cpv. 2

L'espropriante che rinuncia all'esecuzione dell'espropriazione deve risarcire l'espropriato del danno causato dalla procedura di espropriazione. Secondo l'avamprogetto tale risarcimento dei danni si prescrive conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 14 cpv. 2 AP-LEspr; art. 127 segg. AP-CO), ossia in tre anni a contare dal giorno in cui l'espropriato ha conoscenza del diritto al risarcimento e dell'identità dell'espropriante (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è di dieci anni e non decorre dal momento in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno, bensì dal momento della dichiarazione di rinuncia (cfr. anche art. 754 AP-CC e art. 32 cpv. 3 AP-LSu).

Art. 105 Prescrizione

Il diritto di ottenere la retrocessione si prescrive in tre anni dal momento in cui si ha avuto conoscenza del diritto e dell'identità del debitore (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni dall'esigibilità del diritto alla retrocessione (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il momento dell'esigibilità risulta dall'articolo 102 LEspr e coincide con la scadenza dei termini di cui all'articolo 102 capoverso 1 lettere a e b LEspr oppure nel caso di cui all'articolo 102 capoverso 1 lettera c LEspr con l'avviso a chi ha diritto a ottenere la retrocessione e, in caso di omissione, con l'alienazione o l'utilizzazione per un altro scopo (cfr. art. 104 LEspr).

3.13 Legge del 24 giugno 1902¹⁴² sugli impianti elettrici

Art. 37

I diritti al risarcimento risultanti dalla LIE si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 127 segg. AP-CO). Il breve termine di due anni dal giorno in cui è avvenuto il danno è quindi sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci o trent'anni (art. 129 seg. AP-CO).

3.14 Legge federale del 19 dicembre 1958¹⁴³ sulla circolazione stradale

Art. 83 Prescrizione

In futuro le pretese di risarcimento o di riparazione derivanti da infortuni cagionati da veicoli a motore o da velocipedi si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 83 cpv. 1 AP-LCStr; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni è quindi sostituito da un termine di tre anni (art. 128

¹⁴¹ LEspr; RS **711**.

¹⁴² LIE; RS **734.0**.

¹⁴³ LCStr; RS **741.01**.

AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni rimane di principio in vigore (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO), ma in caso di danni alle persone si applica un termine di 30 anni (art. 130 AP-CO). Il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale in caso di danno risultante da un reato (art. 83 cpv. 1 secondo periodo LCStr) va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

Il disciplinamento vigente, secondo cui l'interruzione verso la persona civilmente responsabile vale anche verso l'assicuratore e viceversa (art. 83 cpv. 2 LCStr) si evincerà in futuro dall'articolo 141 capoverso 4 AP-CO. L'azione diretta è sancita dall'articolo 65 LCStr. Il capoverso 2 dell'articolo 83 LCStr va pertanto abrogato, tranne nel caso in cui l'articolo 141 cpv. 4 AP-CO venisse rifiutato in sede di consultazione.

L'articolo 83 capoverso 3 AP-LCStr disciplina la prescrizione del diritto di regresso. Sono contemplati innanzitutto i diritti di regresso tra le persone civilmente responsabili in modo solidale, anche nel caso in cui tra la persona civilmente responsabile e chi fa valere il diritto di regresso vi sia solidarietà perfetta. Inoltre, la disposizione contempla tutti gli altri diritti di regresso previsti dalla LCStr (cfr. art. 65 cpv. 3, 70 cpv. 6 e 7, 75 cpv. 2 e 77 cpv. 2 LCStr)¹⁴⁴. In quanto norma speciale, tale regola prevale sulla disposizione sulla surrogazione dell'articolo 149 capoverso 1 CO. Ai fini dell'adeguamento è tuttavia previsto un termine relativo di tre anni (cfr. anche le spiegazioni all'art. 21 LResp, art. 143 LM e art. 65 LPPC). Il termine assoluto decorre dal momento in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno, poiché la cessione legale non influisce sul decorso della prescrizione.

Visto il disciplinamento previsto dall'articolo 83 capoverso 1 AP-LCStr, il rinvio dell'articolo 83 capoverso 4 LCStr al CO è superfluo.

3.15 Legge del 20 marzo 2009¹⁴⁵ sul trasporto di viaggiatori

Art. 48 Prescrizione

Secondo l'avamprogetto, le pretese fondate sul contratto di trasporto si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 48 AP-LTV; art. 127 segg. AP-CO). In adempimento dell'obiettivo della presente revisione, il termine breve di un anno è sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci o trent'anni (art. 129 seg. AP-CO). Nel contratto di trasporto tali termini possono tuttavia essere abbreviati entro i limiti previsti dall'articolo 133 AP-CO.

3.16 Legge del 4 ottobre 1963¹⁴⁶ sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 39 Disposizioni comuni; prescrizione

La disposizione corrisponde all'articolo 83 LCStr ed è quindi riveduta analogamente all'articolo 83 AP-LCStr. Si può quindi rinunciare a un commento.

3.17 Legge federale del 3 ottobre 1975¹⁴⁷ sulla navigazione interna

¹⁴⁴ OFTINGER/STARK, Band II/2, § 25 N 770 segg.

¹⁴⁵ LTV; RS **745.1**.

¹⁴⁶ LITC; RS **746.1**.

Art. 34 cpv. 3

L'articolo 34 capoverso 3 LNI disciplina la prescrizione dell'azione di regresso dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato. In analogia all'articolo 83 capoverso 3 AP-LCStr e all'articolo 39 AP-LITC l'avamprogetto sostituisce il termine relativo di un anno con un termine di tre anni. Come nel diritto vigente il termine decorre dal momento in cui la prestazione è stata integralmente fornita ed è nota l'identità del responsabile (cfr. le spiegazioni all'art. 83 LCStr, nonché agli art. 21 LResp, 143 LM e 65 LPPC).

3.18 Legge federale del 23 settembre 1953¹⁴⁸ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 124 cpv. 1

Ai crediti derivanti da atti di avaria comune si applicheranno in futuro le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 124 cpv. 1 AP-LNM; art. 127 segg. AP-CO). Il termine di due anni è pertanto sostituito da un termine relativo di tre anni (art. 128 AP-CO) e da un termine assoluto di dieci anni (art. 129 AP-CO).

Si è invece consapevolmente rinunciato ad adattare l'articolo 87 capoverso 2 LNM. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 1993 per eliminare una contraddizione con la Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, ratificata dalla Svizzera¹⁴⁹. Occorre quindi mantenere la conformità del diritto interno con il diritto internazionale.

3.19 Legge federale del 21 dicembre 1948¹⁵⁰ sulla navigazione aerea

Art. 68 Prescrizione

Secondo l'avamprogetto le pretese di risarcimento si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 68 AP-LNM; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è di dieci anni e decorre dal giorno in cui è stato commesso l'atto che ha causato il danno (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).

3.20 Legge del 7 ottobre 1983¹⁵¹ sulla protezione dell'ambiente

Art. 59c cpv. 1

Secondo il diritto vigente le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l'articolo 60 del CO (art. 59c cpv. 1 LPAmb). In futuro si applicheranno invece le regole generali di prescrizione del CO (art. 59c cpv. 1 AP-LPAmb; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo sarà quindi di tre anni e quello assoluto di dieci o trent'anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).

L'articolo 59c capoverso 2 LPAmb resta in vigore. Le pretese di risarcimento del danno causato dall'utilizzazione di organismi patogeni si prescrivono in ogni caso in 30 anni. Il

¹⁴⁷ LNI; RS 747.201.

¹⁴⁸ LNM; RS 747.30.

¹⁴⁹ Cfr. FF 1992 II 1313, pag. 1334

¹⁵⁰ LNA; RS 748.0.

¹⁵¹ LPAmb; RS 814.01.

termine di 30 anni non si applica quindi soltanto in caso di danni alle persone, bensì ad esempio anche in caso di danni all'ambiente. Il termine lungo è giustificato poiché le attività in questione sono considerate particolarmente pericolose. Gli effetti di un danno possono inoltre essere constatati molto tempo dopo che è stato commesso l'atto dannoso. Per gli stessi motivi si è rinunciato ad adeguare l'articolo 40 L RaP¹⁵² e l'articolo 32 capoverso 1 LIG¹⁵³.

L'evento che secondo l'articolo 59c capoverso 2 LP Amb dà inizio alla decorrenza del termine coincide in linea di massima con il giorno della commissione dell'atto che ha causato il danno di cui all'articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO. Ai fini della certezza giuridica si è tuttavia rinunciato a un adattamento di tipo redazionale.

L'articolo 59d LP Amb disciplina la prescrizione del diritto di regresso. Come nel caso degli articoli 21 AP-LResp, 143 capoverso 2 LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83 capoverso 3 AP-LCStr, 39 capoverso 3 AP-LITC e 34 capoverso 3 AP-LNI, il termine relativo decorre dal momento in cui la misura di compensazione è stata fornita integralmente ed è nota l'identità del responsabile. La disposizione resta pertanto invariata. Quanto detto vale anche per l'articolo 32 capoverso 2 LIG.

3.21 Legge federale del 24 gennaio 1991¹⁵⁴ sulla protezione delle acque

Art. 66 cpv. 2

Secondo la legge vigente il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui è sorto (art. 66 cpv. 2 LP Ac). In futuro si applicheranno le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 66 cpv. 2 AP-LP Ac; art. 127 segg. AP-CO). Pertanto il diritto della Confederazione alla restituzione si prescriverà in tre anni a contare dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del diritto e dell'identità della persona cui incombe l'obbligo della restituzione (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso in dieci anni a contare dall'inizio dell'esigibilità (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal momento della ricezione della prestazione indebitamente ottenuta.

3.22 Legge del 17 giugno 2005¹⁵⁵ contro il lavoro nero

Art. 15 cpv. 2 e 3

Il rinvio dell'articolo 15 capoverso 2 è semplicemente adattato alla nuova sistemática. L'azione d'accertamento proposta dalle organizzazioni sindacali costituisce un motivo d'interruzione ai sensi dell'articolo 137 n. 2 AP-CO.

Nell'ambito dell'entrata in vigore del CPC¹⁵⁶ ci si è dimenticati di adattare l'articolo 15 capoverso 3 LNN. Per l'azione d'accertamento è in futuro competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge

¹⁵² Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50).

¹⁵³ Legge federale del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica (RS 814.91).

¹⁵⁴ LP Ac; RS **814.20**.

¹⁵⁵ LLN; RS **822.41**.

¹⁵⁶ Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (RS 272).

abituamente il lavoro (art. 34 cpv. 1 CPC). Tale disciplinamento equivale all'ex articolo 24 capoverso 1 della legge sul foro¹⁵⁷.

3.23 Legge del 6 ottobre 1995¹⁵⁸ sul servizio civile

Art. 59 Prescrizione; disposizioni generali

Secondo l'avamprogetto le pretese di risarcimento e riparazione contro la Confederazione e le pretese di risarcimento della Confederazione si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 59 cpv. 1 AP-LSC; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è pertanto sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è prolungato da cinque a dieci o trent'anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 e 130 AP-CO).

Il capoverso 2 dell'articolo 59 LSC va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

Art. 60 cpv. 2

L'articolo 60 capoverso 2 disciplina la prescrizione del diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile. La disposizione equivale agli articoli 21 AP-LResp, 143 capoverso 2 AP-LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83 capoverso 3 AP-LCStr, 39 capoverso 3 AP-LITC, 34 capoverso 3 AP-LNI e 59d AP-LPAmb (cfr. le relative spiegazioni).

Art. 61 Interruzione e opponibilità della prescrizione

In virtù del rinvio generale del futuro articolo 59 LSC al CO, il capoverso 1 dell'articolo 61 può essere abrogato.

Nell'articolo 61 capoverso 2 si chiarisce semplicemente che la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata a determinate autorità è considerata un motivo d'interruzione ai sensi dell'articolo 137 n. 2 AP-CO.

3.24 Legge federale del 6 ottobre 2000¹⁵⁹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Osservazione preliminare

Nel diritto delle assicurazioni sociali i termini che disciplinano il decorso del tempo sono in linea di massima considerati termini di perenzione e non termini di prescrizione. La giurisprudenza lo ha chiarito in riferimento ai termini previsti dall'articolo 16 LAVS¹⁶⁰. Di conseguenza anche gli articoli 24 e 25 LPGa, 20 capoverso 1 LIPG¹⁶¹, 35a capoverso 2 e 56a capoverso 3 LPP disciplinano la perenzione di contributi, prestazioni e del diritto di

¹⁵⁷ Legge del 24 marzo 2000 sul foro; abrogata con l'entrata in vigore del CPC, il 1° gennaio 2011.

¹⁵⁸ LSC; RS **824.0**.

¹⁵⁹ LPGa; RS **830.1**

¹⁶⁰ DTF **117** V 208, consid. 3b.

¹⁶¹ Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1).

restituzione¹⁶². Da quanto noto, la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora affrontato la questione se anche il termine di cui all'articolo 80 capoverso 4 LAM¹⁶³ debba essere considerato un termine di perenzione. Vista l'affinità di tale termine con altri termini relativi alla restituzione si può tuttavia presupporre che si tratti di un termine di perenzione. Nell'ambito del presente avamprogetto i termini di perenzione non vengono adattati.

Art. 72 cpv. 3

L'articolo 72 LPGa disciplina il regresso. Con la surrogazione il credito è trasferito di regola con il medesimo termine di prescrizione valido nei confronti della persona danneggiata. L'articolo 72 capoverso 3 LPGa si rifà a questo principio generale. Disciplina tuttavia esplicitamente il momento dal quale decorre il termine relativo. Secondo l'avamprogetto tale momento coincide, analogamente agli articoli 21 AP-LResp, 143 capoverso 2 AP-LM, 65 capoverso 2 AP-LPPC, 83 capoverso 3 AP-LCStr, 39 capoverso 3 AP-LITC, 34 capoverso 3 AP-LNI e 60 capoverso 2 LSC, con il momento in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e si ha avuto conoscenza del responsabile. A seguito dell'uniformazione dei termini di prescrizione, l'articolo 72 capoverso 3 1° periodo LPGa diventa superfluo.

3.25 Legge federale del 20 dicembre 1946¹⁶⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 52 cpv. 3 e 4

Il termine di cui all'articolo 52 capoverso 3 LAVS è un termine di prescrizione. Al diritto di risarcimento del danno delle assicurazioni contro i datori di lavoro si applicheranno in futuro le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 52 cpv. 3 AP-LAVS; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni finora vigente è pertanto prolungato a tre anni (art. 128 AP-CO), il termine assoluto di cinque anni è prolungato a dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Alle possibilità di modifica e di rinuncia del datore di lavoro si applicano le regole generali degli articoli 133 segg. AP-CO.

L'articolo 52 capoverso 4 LAVS va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

3.26 Legge federale del 25 giugno 1982¹⁶⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 41 cpv. 2

Per i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici il diritto in vigore sancisce un termine di prescrizione di cinque anni, per i crediti restanti è previsto un termine di dieci anni; per il resto sono applicabili le disposizioni del CO (art. 41 cpv. 2 LPP). In riferimento alla prescrizione il presente avamprogetto non distingue più tra prestazioni periodiche e

¹⁶² KIESER, art. 24 n. 13; DTV 133 V 579, consid. 4.1.

¹⁶³ Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (RS 833.1).

¹⁶⁴ LAVS; RS 831.10.

¹⁶⁵ LPP; RS 831.40.

liquidazioni in capitale. A tutti i crediti si applicano quindi le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 41 cpv. 2 AP-LPP; art. 127 segg. AP-CO).

L'articolo 41 capoverso 6 LPP sancisce che le pretese si prescrivono quando l'assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto 100 anni. Al contrario di ciò che potrebbe fare intendere il suo tenore, la disposizione non contiene un termine di prescrizione, bensì definisce soltanto il momento nel quale decade il diritto.

Art. 52 cpv. 2 e 3

Secondo l'avamprogetto le pretese di risarcimento dei danni si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 52 cpv. 2 AP-LPP; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di cinque anni attualmente in vigore è quindi ridotto a tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di dieci anni resta invariato (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO).

L'articolo 52 capoverso 3 AP-LPP disciplina la prescrizione del regresso. Analogamente all'articolo 72 capoverso 3 AP-LPGA, il termine relativo decorre dal momento in cui la persona che ha diritto al regresso ha fornito la prestazione e ha avuto conoscenza del responsabile (cfr. le spiegazioni all'art. 72 cpv. 3 LPGA). Il termine relativo sarà ridotto da cinque a tre anni (art. 128 AP-CO).

3.27 Legge del 25 giugno 1982¹⁶⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 88 cpv. 3 e 4

I due capoversi corrispondono all'articolo 52 capoversi 3 e 4 LAVS; anche in questo caso si tratta di termini di prescrizione. Alle pretese di risarcimento della Confederazione contro i datori di lavoro si applicheranno in futuro le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 88 cpv. 3 AP-AVIG; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di due anni è sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto è prolungato da cinque a dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). Alle possibilità di modifica e di rinuncia del datore di lavoro si applicano le regole generali degli articoli 133 segg. AP-CO.

L'articolo 88 capoverso 4 è abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

3.28 Legge federale del 20 marzo 1970¹⁶⁷ per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Art. 14 Prescrizione

Secondo il diritto vigente, i diritti alla restituzione giusta l'articolo 13 capoversi 1 e 2 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui l'autorità cantonale competente ne ha avuto cognizione, ma al più tardi entro dieci anni dal giorno in cui sono sorti. (art. 14 cpv. 1 1° periodo LMAM). Secondo l'avamprogetto saranno applicate le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 14 cpv. 1 AP-LMAM, art. 127 segg. AP-CO), secondo cui i diritti si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l'ufficio

¹⁶⁶ LADI; RS **837.0**.

¹⁶⁷ LMAM; RS **844**.

amministrativo ha avuto conoscenza del diritto e del responsabile (art. 128 AP-CO), ma in ogni caso dieci anni dopo l'inizio dell'esigibilità (art. 129 AP-CO). Il diritto alla restituzione è esigibile dal giorno del recepimento indebito della prestazione (art. 13 cpv. 1 LMAM), oppure, nel caso dell'articolo 13 capoverso 2 LMAM, dal giorno dello sviamento dallo scopo primitivo o dell'alienazione. Il secondo periodo dell'articolo 14 capoverso 1 LMAM va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'articolo 60 CO).

I motivi d'interruzione sono retti dagli articoli 137 segg. AP-CO; l'articolo 14 capoverso 2 va quindi abrogato. Gli atti d'esazione dei creditori devono pertanto soddisfare determinate esigenze formali (cfr. le spiegazioni all'art. 137 AP-CO).

3.29 Legge del 1° luglio 1966¹⁶⁸ sulle epizoozie

Art. 45 cpv. 2 e 3

Secondo il diritto vigente il diritto alla restituzione si prescrive dopo cinque anni da quando gli organi competenti hanno avuto conoscenza della sua causa, ma al più tardi dopo dieci anni da quando il diritto è sorto (art. 45 cpv. 2 1° periodo LFE). In futuro saranno invece applicabili le disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 45 cpv. 2 AP-LFE; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo sarà quindi di tre anni (art. 128 AP-CO) e quello assoluto resterà di dieci anni (art. 129 cpv. 1 AP-CO). Il diritto di restituzione è esigibile dal momento del recepimento indebito della prestazione. Il secondo periodo dell'articolo 45 capoverso 2 LFE va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 137 AP-CO).

L'interruzione e la sospensione dei termini sono rette dal CO; l'articolo 45 capoverso 3 va quindi abrogato (cfr. le spiegazioni agli art. 136 e 137 AP-CO). Di conseguenza, non ogni atto d'esazione costituirà un motivo d'interruzione. Viene abolita anche la regola secondo cui la prescrizione è sospesa fino a quando il debitore non può essere oggetto di un'esecuzione in Svizzera. Tale regola è sostituita dal principio secondo cui i termini di prescrizione sono sospesi fintanto che una pretesa non può essere fatta valere per motivi oggettivi (art. 136 cpv. 1 n. 8 AP-CO).

3.30 Legge del 19 dicembre 2003¹⁶⁹ sulla firma elettronica

Art. 18 Prescrizione

Secondo l'avamprogetto le pretese fondate sulla FiEle si prescrivono conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 18 AP-FiEle; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è quindi sostituito dal termine di tre anni di cui all'articolo 128 AP-CO. Il termine assoluto di dieci anni resta invariato (art. 129 AP-CO).

¹⁶⁸ LFE; RS **916.40**.

¹⁶⁹ FiEle; RS **943.03**.

3.31 Legge del 23 giugno 2006¹⁷⁰ sugli investimenti collettivi

Art. 147 Prescrizione

La prescrizione secondo l'articolo 147 LICol si riferisce esclusivamente alla responsabilità di cui all'articolo 145 LICol. L'attuale tenore della disposizione si fonda sull'articolo 760 CO. Il termine di prescrizione relativo è di cinque anni, quello assoluto di dieci anni. Inoltre vi è un termine di prescrizione breve di un anno nel caso del rimborso di una quota. Con il rinvio alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione quest'ultimo termine è abrogato (art. 147 cpv. 1 AP-LICol; art. 127 segg. AP-CO). D'altro canto il termine di prescrizione relativo sarà soltanto di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto previsto dall'articolo 129 capoverso 2 numero 1 AP-CO corrisponde al diritto in vigore.

L'articolo 147 capoverso 2 LICol va abrogato analogamente all'articolo 60 capoverso 2 CO (cfr. le spiegazioni all'art. 60 CO).

3.32 Legge del 3 ottobre 2008¹⁷¹ sui titoli contabili

Art. 27 cpv. 4, 28 cpv. 4 e 29cpv. 4

In futuro le pretese di storno e di risarcimento dei danni si prescriveranno conformemente alle disposizioni generali del CO in materia di prescrizione (art. 27 cpv. 4 e 28 cpv. 4 AP-LTCo; art. 127 segg. AP-CO). Il termine relativo di un anno è pertanto sostituito da un termine di tre anni (art. 128 AP-CO). Il termine assoluto di cinque anni è sostituito da un termine di dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). L'atto che ha causato il danno è costituito dall'addebito o dall'accredito.

I mezzi d'impugnazione contro l'indebito arricchimento e i reati nonché le pretese risultanti dalla gestione senza mandato si prescriveranno secondo le stesse regole (art. 29 cpv. 4 AP-LTCo; art. 127 segg. AP-CO). Il termine di prescrizione relativo sarà di tre anni (art. 128 AP-CO); quello assoluto continuerà ad essere di dieci anni (art. 129 cpv. 2 n. 1 AP-CO). L'atto che ha causato il danno è costituito dall'addebito.

¹⁷⁰ LICol; RS **951.31**.

¹⁷¹ LTCo; RS **957.1**.

Bibliografia

Le seguenti opere sono citate soltanto con il nome dell'autore e, se necessario, con una parola chiave. Il Basler Kommentar (BSK; Commento basilese), il Zürcher Kommentar (ZK; Commento zurighese), l'Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (CHK) e il Praxiskommentar Erbrecht (PraxKomm Erbrecht) sono citati con il nome del curatore nonché con l'indicazione della legge e della sigla (p.es. BSK-Däppen, art. 127 CO N 4).

ABT DANIEL / WEIBEL THOMAS (a c. di), Praxiskommentar Erbrecht, Nachlassplanung, Nachlassabwicklung, Willensvollstreckung, Prozessführung, Basilea 2007

AMSTUTZ MARC / BREITSCHMID PETER / FURRER ANDREAS / GIRSBERGER DANIEL / HUGUENIN CLAIRE / MÜLLER-CHEN MARKUS / ROBERTO VITO / RUMO-JUNGO ALEXANDRA / SCHNYDER ANTON K. (a c. di), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo / Basilea / Ginevra 2007

BERTI STEPHEN V., Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Teilband V 1h, Das Erlöschen der Obligationen, Zweite Lieferung, art. 127–142 OR, 3^a edizione, Zurigo 2002

BOUVERAT DAVID / WESSNER PIERRE, Quelques questions choisies liées à la prescription extinctive: un état des lieux en droit suisse et quelques regards de droit comparé, in: AJP 8/2010, pag. 951 segg.

BROGGINI GERARDO, in: Schweizerisches Privatrecht I, Gutzwiller Max / Hinderling Hans / Meier-Hayoz Arthur, Merz Hans, Secrétan Roger / von Steiger Werner (a c. di), Basilea / Stoccarda 1969

BUCHER EUGEN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2^a edizione, Zurigo 1988 (cit. OR AT)

BUCHER EUGEN, Verjährung: gute Schritte in guter Richtung, in: recht 2006, Heft 5, pag. 186 segg. (cit. Verjährung)

ERNST WOLFGANG, Das Verjährungsrecht des (D)CFR, in: Remien Oliver (a c. di), Verjährungsrecht in Europa – zwischen Bewährung und Reform, Würzburger Tagung vom 8. und 9.5.2009, Tübingen 2011, pag. 67 segg.

GAUCH PETER, Die Vereinheitlichung der Delikts- und Vertragshaftung, in: ZSR 1997, I, Heft 4, pag. 315 segg. (cit. Vereinheitlichung)

GAUCH PETER, Verjährungsunsicherheit, Ein Beitrag zur Verjährung privatrechtlicher Forderungen, in: Riemer-Kafka Gabriela / Rumo-Jungo Alexandra (a c. di), Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Festschrift für Erwin Murer zum 65. Geburtstag, Berna 2010, pag. 239 segg. (cit. Verjährungsunsicherheit)

GAUCH PETER, Verjährungsverzicht: Ein Entscheid des Bundesgerichts (BGE 132 III 226) und was davon zu halten ist, in: SJZ 102 (2006) n. 23, pag. 533 segg. e n. 24, pag. 561 segg. (cit. Verjährungsverzicht)

GAUCH PETER / SCHLUEP WALTER R. / EMMENEGGER SUSAN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 9^a edizione, Zurigo 2008 (cit. Band II)

GAUCH PETER / SCHLUEP WALTER R. / SCHMID JÖRG, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 9^a edizione, Zurigo 2008 (cit. Band I)

- GILLIARD FRANÇOIS, Vers l'unification du droit de la responsabilité, in: ZSR 1967 II, pag. 193 segg.
- HEIERLI CHRISTIAN / SCHNYDER ANTON K., Diskursive Rechtsprechung – dargestellt an BGE 133 III 6 zur Verjährung von Regressansprüchen, in: Schweizerische Gesellschaft für Haftpflicht- und Versicherungsrecht, Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen, Stephan Fuhrer (a c. di), Zurigo 2010, pag. 209 segg.
- HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / GEISER THOMAS (a c. di), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB, Art. 1–61 SchlT ZGB, 3^a edizione, Basilea 2007
- HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / WATTER ROLF (a c. di), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530–1186 OR, 3^a edizione, Basilea 2008
- HONSELL HEINRICH / VOGT NEDIM PETER / WIEGAND WOLFGANG (a c. di), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1–529 OR, 4^a edizione, Basilea 2007
- JAAG TOBIAS, Staatshaftung nach dem Entwurf für die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, in: ZSR 2003 II, Heft 1, pag. 3 segg.
- KIESER UELI, ATSG-Kommentar, 2^a edizione, Zurigo / Basilea / Ginevra 2009
- KOLLER ALFRED, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, OR AT, Handbuch des allgemeinen Schuldrechts, 3^a edizione, Berna 2009 (cit. OR AT)
- KOLLER ALFRED, Grundzüge der Haftung für positive Vertragsverletzungen, in: AJP 12/1992, pag. 1483 segg. (cit. positive Vertragsverletzungen)
- KOLLER THOMAS, Die Verjährung von Ansprüchen aus der Lieferung nicht vertragsgemässer Ware nach UN-Kaufrecht (CISG) – Keine Anwendung der Einjahresfrist von Art. 210 Abs. 1 OR, in: Jusletter 20 luglio 2009 (cit. WKR)
- KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, Die Verjährung der haftpflichtrechtlichen Ansprüche wegen Personenschäden, in: HAVE, Personen-Schaden-Forum 2011, pag. 113 segg. (cit. Verjährung)
- KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, Die Verjährung von Schadenersatzforderungen aus positiver Vertragsverletzung (Anwaltshaftung), in: HAVE 3/2009, pag. 273 segg. (cit. Anwaltshaftung)
- LOSER PETER, Vertrauenshaftung und Verjährung im Schuldrecht, in: recht 2009, Heft 6, pag. 211 segg. (cit. Vertrauenshaftung)
- LOSER-KROGH PETER, Kritische Überlegungen zur Reform des privaten Haftpflichtrechts – Haftung aus Treu und Glauben, Verursachung und Verjährung, in: SJV 2003, Heft 2, pag. 127 segg., soprattutto pag. 197 segg. (cit. Kritische Überlegungen)
- MOHS FLORIAN / HACHEM PASCAL, Verjährung von Ansprüchen des Käufers wegen Nichtlieferung und Lieferung vertragswidriger Ware aus CISG nach internem Schweizer Recht, Zugleich eine Urteilsanmerkung zum Entscheid des Bundesgerichts vom 18. Mai 2009, CISG-online 1900, in: AJP 12/2009, pag. 1541 segg.
- OFTINGER KARL / STARK EMIL W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Erster Band: Allgemeiner Teil, 5^a edizione, Zurigo 1995 (cit. Band I)
- OFTINGER KARL / STARK EMIL W., Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zweiter Band: Besonderer Teil, Zweiter Teilband, Gefährdungshaftungen: Motorfahrzeughaftpflicht und Motorfahrzeughaftpflichtversicherung, 4^a edizione, Zurigo 1989 (cit. Band II/2)

- PICHONNAZ PASCAL, La prescription de l'action en dommages-intérêts: Un besoin de réforme, in: Werro Franz (a c. di), Le temps dans la responsabilité civile, Colloque du droit de la responsabilité civile 2005 Université de Fribourg, Berna 2007, pag. 71 segg.
- REY HEINZ, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4^a edizione, Zurigo 2008
- SCHWANDER WERNER, Die Verjährung ausservertraglicher und vertraglicher Schadenersatzforderungen, Diss. Friburgo 1962
- SPIRO KARL, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalefristen, Band I, Die Verjährung der Forderungen, Berna 1975 (cit. Band I)
- STARK EMIL W., Probleme der Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts, in: ZSR 1967 II, pag. 1 segg.
- VON TUHR ANDREAS / ESCHER ARNOLD, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band II, 3^a edizione, Zurigo 1974
- VOSER NATHALIE, Aktuelle Probleme zivilrechtlicher Verjährung bei körperlichen Spätschäden aus rechtsvergleichender Sicht, in: recht 2005, Heft 4, pag. 121 segg.